



**CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO**

*PREVENTIVO ECONOMICO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO
ANNO 2023*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 15 del 22 dicembre 2022

SOMMARIO

- Preventivo
- Budget economico annuale e pluriennale
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
- Previsioni di entrate e di uscite
- Relazione illustrativa della Giunta Camerale
- Relazione del Collegio dei revisori dei conti
- Allegati



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SALERNO

ALL. A
PREVENTIVO

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2022	PREVENTIVO ANNO 2023	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE E DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1 Diritto Annuale	14.062.526,96	11.469.020,46		11.469.020,46			11.469.020,46
2 Diritti di Segreteria	4.151.000,41	4.202.000,00			4.202.000,00		4.202.000,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	240.897,25	168.000,00		130.500,00		37.500,00	168.000,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	207.019,95	206.840,00		194.840,00	12.000,00		206.840,00
5 Variazione delle rimanenze	88.852,20	-4.995,62		-4.995,62			-4.995,62
Totale Proventi Correnti A	18.750.296,77	16.040.864,84		11.789.364,84	4.214.000,00	37.500,00	16.040.864,84
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-4.254.183,39	-4.457.466,41	-1.411.817,61	-1.182.026,68	-1.450.158,13	-413.463,99	-4.457.466,41
7 Funzionamento	-4.581.675,32	-4.628.249,10	-993.988,73	-3.232.694,06	-165.217,60	-236.348,71	-4.628.249,10
8 Interventi Economici	-3.523.610,37	-1.422.390,00	-1.222.390,00		-200.000,00		-1.422.390,00
9 Ammortamenti e accantonamenti	-6.562.995,68	-5.546.825,44		-5.546.825,44			-5.546.825,44
Totale Oneri Correnti B	-18.922.464,76	-16.054.930,95	-3.628.196,34	-9.961.546,18	-1.815.375,73	-649.812,70	-16.054.930,95
Risultato della gestione corrente A-B	-172.167,99	-14.066,11	-3.628.196,34	1.827.818,66	2.398.624,27	-612.312,70	-14.066,11
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi Finanziari	13.986,11	14.066,11		14.066,11			14.066,11
11 Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	13.986,11	14.066,11		14.066,11			14.066,11
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	805.074,97						
13 Oneri Straordinari	-642.145,21						
Risultato della gestione straordinaria (D)	162.929,76						
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA							
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale							
15 Svalutazioni attivo patrimoniale							
Differenze rettifiche attività finanziarie							
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	4.747,88	0,00	-3.628.196,34	1.841.884,77	2.398.624,27	-612.312,70	0,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali		5.000,00		5.000,00			5.000,00
F Immobilizzazioni Materiali	629.938,43	1.181.500,00		1.181.500,00			1.181.500,00
G Immobilizzazioni Finanziarie	4.531,97	5.000,00	5.000,00				5.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	634.470,40	1.191.500,00	5.000,00	1.186.500,00			1.191.500,00

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2023		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		15.708.520,46		18.324.177,37
a) Contributo ordinario dello stato				
b) Corrispettivi da contratto di servizio				
b1) Con lo Stato				
b2) Con le Regioni				
b3) Con altri enti pubblici				
b4) Con l'Unione Europea				
c) Contributi in conto esercizio	0,00		62.150,00	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	0,00		62.150,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati	37.500,00		48.500,00	
e) Proventi fiscali e parafiscali	11.469.020,46		14.062.526,96	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.202.000,00		4.151.000,41	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-4.995,62		88.852,20
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		337.340,00		337.267,20
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	337.340,00		337.267,20	
Totale valore della produzione (A)		16.040.864,84		18.750.296,77
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-10.000,00		-5.457,23
7) Per servizi		-3.630.260,30		-5.709.931,73
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.422.390,00		-3.523.610,37	
b) Acquisizione di servizi	-1.982.439,10		-2.127.646,74	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-19.024,00		-12.507,42	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-206.407,20		-46.167,20	
8) Per godimento di beni di terzi		-27.000,00		-24.882,38
9) Per il personale		-4.445.077,31		-4.252.404,29
a) Salari e stipendi	-3.102.321,09		-2.950.866,33	
b) Oneri sociali	-715.525,28		-672.499,94	
c) Trattamento di fine rapporto	-572.337,34		-574.144,42	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-54.893,60		-54.893,60	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-5.546.825,44		-6.562.995,68

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-3.406,24		-3.406,24
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-500.335,92		-507.089,50
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-5.043.083,28		-6.052.499,94
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		-2.395.767,90	-2.366.793,45
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-1.155.379,67		-1.155.379,67
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.240.388,23		-1.211.413,78
Totale costi (B)		-16.054.930,95	-18.922.464,76
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-14.066,11	-172.167,99
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate			
16) Altri proventi finanziari		14.066,11	13.986,11
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti			
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	14.066,11		13.986,11
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti			
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
a) Interessi passivi			
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			
c) Altri interessi ed oneri finanziari			
17bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)		14.066,11	13.986,11
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) Di partecipazioni			
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) Svalutazioni			
a) Di partecipazioni			
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		0,00	805.074,97
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0,00	-642.145,21
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00	162.929,76
Risultato prima delle imposte		0,00	4.747,88
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate			
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00	4.747,88

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		15.708.520,46		15.708.520,46		15.708.520,46
a) Contributo ordinario dello stato						
b) Corrispettivi da contratto di servizio						
b1) Con lo Stato						
b2) Con le Regioni						
b3) Con altri enti pubblici						
b4) Con l'Unione Europea						
c) Contributi in conto esercizio	0,00		0,00		0,00	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	0,00		0,00		0,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati	37.500,00		37.500,00		37.500,00	
e) Proventi fiscali e parafiscali	11.469.020,46		11.469.020,46		11.469.020,46	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.202.000,00		4.202.000,00		4.202.000,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-4.995,62		-4.995,62		-4.995,62
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		337.340,00		337.340,00		337.340,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	337.340,00		337.340,00		337.340,00	
Totale valore della produzione (A)		16.040.864,84		16.040.864,84		16.040.864,84
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
7) Per servizi		-3.630.260,30		-3.630.260,30		-3.630.260,30
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.422.390,00		-1.422.390,00		-1.422.390,00	
b) Acquisizione di servizi	-1.982.439,10		-1.982.439,10		-1.982.439,10	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-19.024,00		-19.024,00		-19.024,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-206.407,20		-206.407,20		-206.407,20	
8) Per godimento di beni di terzi		-27.000,00		-27.000,00		-27.000,00
9) Per il personale		-4.445.077,31		-4.445.077,31		-4.445.077,31
a) Salari e stipendi	-3.102.321,09		-3.102.321,09		-3.102.321,09	
b) Oneri sociali	-715.525,28		-715.525,28		-715.525,28	
c) Trattamento di fine rapporto	-572.337,34		-572.337,34		-572.337,34	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-54.893,60		-54.893,60		-54.893,60	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-5.546.825,44		-5.546.825,44		-5.546.825,44

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-3.406,24		-3.406,24		-3.406,24
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-500.335,92		-500.335,92		-500.335,92
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-5.043.083,28		-5.043.083,28		-5.043.083,28
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
12) Accantonamento per rischi					
13) Altri accantonamenti					
14) Oneri diversi di gestione		-2.395.767,90		-2.395.767,90	-2.395.767,90
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-1.155.379,67		-1.155.379,67		-1.155.379,67
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.240.388,23		-1.240.388,23		-1.240.388,23
Totale costi (B)		-16.054.930,95		-16.054.930,95	-16.054.930,95
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-14.066,11		-14.066,11	-14.066,11
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate					
16) Altri proventi finanziari		14.066,11		14.066,11	14.066,11
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti					
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni					
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	14.066,11		14.066,11		14.066,11
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti					
17) Interessi ed altri oneri finanziari					
a) Interessi passivi					
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate					
c) Altri interessi ed oneri finanziari					
17bis) Utili e perdite su cambi					
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)		14.066,11		14.066,11	14.066,11
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni					
a) Di partecipazioni					
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
19) Svalutazioni					
a) Di partecipazioni					
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00		0,00	0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0,00		0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		0,00	0,00
Risultato prima delle imposte		0,00		0,00	0,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate					
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00	0,00

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	6.2.1.A.1 Effettuare campagne di sensibilizzazione e organizzare incontri tematici in occasione di bandi di finanziamento
	Descrizione	Effettuare campagne di sensibilizzazione e organizzare incontri tematici in occasione di bandi di finanziamento
	Validità	2023-2025
	n° Indicatori	1

Indicatore	Effettuare campagne di sensibilizzazione in occasione di bandi di finanziamento
Descrizione	Effettuare campagne di sensibilizzazione in occasione di bandi di finanziamento
Algoritmo	numero campagne di sensibilizzazione realizzate in occasione di bandi di finanziamento
Unità di misura	Numero
Target 2023: >=	12
Target 2024: >=	12
Target 2025: >=	12

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	9.1.1.A.1 Realizzare iniziative per favorire la digitalizzazione dei servizi alle imprese e la diffusione di soluzioni digitali
	Descrizione	...
	Validità	2023-2025
	n° Indicatori	1

Indicatore	Proseguire nelle attività del progetto per la promozione della digitalizzazione delle imprese, di cui all'accordo di collaborazione sottoscritto con l'Università degli studi di Napoli - federico II	
Descrizione	Proseguire nelle attività del progetto per la promozione della digitalizzazione delle imprese, di cui all'accordo di collaborazione sottoscritto con l'Università degli studi di Napoli - federico II	
Algoritmo	Proseguire nelle attività del progetto per la promozione della digitalizzazione delle imprese, di cui all'accordo di collaborazione sottoscritto con l'Università degli studi di Napoli - federico II	
Target 2023:	SI	
Target 2024:	SI	
Target 2025:	SI	

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	Proseguire attività di erogazione voucher per incentivare la digitalizzazione e lo sviluppo delle imprese
	Validità	2023-2025
	n° Indicatori	1

Indicatore	Proseguire attività di erogazione voucher per incentivare la digitalizzazione e lo sviluppo delle imprese	
Descrizione	numero voucher erogati per incentivare la digitalizzazione e lo sviluppo delle imprese	
Algoritmo	numero voucher erogati per incentivare la digitalizzazione e lo sviluppo delle imprese	
Unità di misura	Numero	
Target 2023: >=	25	
Target 2024: >=	25	
Target 2025: >=	25	

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

Obiettivo	Titolo	Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti
	Descrizione	Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti
	Validità	2023-2025
	n° Indicatori	1

Indicatore	procedimenti di cancellazione dal R.I. effettuati	
Algoritmo	Numero cancellazioni effettuate, subordinatamente all'effettivo riscontro degli Enti terzi, al permanere delle condizioni di cui al DPR 247/004 ed altri adempimenti obbligatori da verificarsi per ogni singola posizione	
Unità di misura	Numero	
Target 2023: >=	80	
Target 2024: >=	80	
Target 2025: >=	80	

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	4.6.1.A.1 Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione
	Descrizione	Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione
	Validità	2023-2025
	n° Indicatori	1

Indicatore	Tempo medio organizzazione primo incontro mediazione civile obbligatoria	
Descrizione	Tempo medio organizzazione primo incontro mediazione civile obbligatoria	
Algoritmo	Durata complessiva dei processi di organizzazione del primo incontro di mediazione civile obbligatoria nell'anno/Procedure di mediazione civile obbligatorie gestite dalla CCIAA nell'anno	
Unità di misura	Numero	
Note	(Somma totale delle durate dei processi di organizzazione del primo incontro di mediazione)/(Somma totale delle procedure di mediazione gestite dalla CCIAA)	
Target 2023: <=	43	
Target 2024: <=	43	
Target 2025: <=	43	

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

Obiettivo	Titolo	4.2 vigilare sulla conformità e sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio
	Descrizione	Sottoporre prodotti presenti sul mercato a prove di laboratorio
	Validità	2023-2025
	n° Indicatori	1

Indicatore	Numero ispezioni sulla sicurezza prodotti realizzate nell'anno (controllo visivo-formale)	
Descrizione	Numero ispezioni sulla sicurezza prodotti realizzate nell'anno (controllo visivo-formale)	
Algoritmo	Numero ispezioni sulla sicurezza prodotti realizzate nell'anno (controllo visivo-formale)	
Unità di misura	Numero	
Target 2023: >=	20	
Target 2024: >=	20	
Target 2025: >=	20	

MISSIONE	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
-----------------	---

PROGRAMMA	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
------------------	---

Obiettivo	Titolo	7.1.1.C.1 Prosecuzione programmi di attività con l'Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l.
	Descrizione	Programmi di attività con L'Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione
	Validità	2023-2025
	n° Indicatori	1

Indicatore	Prosecuzione dei programmi di attività con l'Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione - PROMOS ITALIA S.C.R.L. (SI/NO)
Descrizione	Prosecuzione dei programmi di attività con l'Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione - PROMOS ITALIA S.C.R.L. (SI/NO)
Algoritmo	Prosecuzione dei programmi di attività con l'Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione - PROMOS ITALIA S.C.R.L. (SI/NO)
Target 2023:	SI
Target 2024:	SI
Target 2025:	SI

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	3.1 RIDUZIONE DEI COSTI DELLA BUROCRAZIA
	Descrizione	RIDUZIONE DEI COSTI DELLA BUROCRAZIA INNOVANDO L'EROGAZIONE DEI SERVIZI
	Validità	2023-2025
	Note	Minore richiesta certificazioni PP.AA. per contemporanea maggiore richiesta di accesso diretto alla banca dati.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Livello di collaborazione con altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Descrizione	Misura il numero di visure rilasciate ad altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Algoritmo	Misura il numero di visure rilasciate ad altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Unità di misura	Numero	
Target 2023: <=	1.300	
Target 2024: <=	1.200	
Target 2025: <=	1.100	

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	10.3.1.A.1 qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi gradi di giudizio tributario
	Descrizione	qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi gradi di giudizio tributario
	Validità	2023-2025
	n° Indicatori	1

Indicatore	Percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari)
Descrizione	misura la percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari) / numero di ricorsi notificati alla Camera (giudizi tributari)*100
Algoritmo	misura la percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari) - le misure vanno intese con questa precisazione: numero discussioni vinte (giudizi tributari) = numero dei dispositivi (merito) favorevoli alla camera (giudizi tributari); numero di ricorsi notificati alla Camera (giudizi tributari) = numero dei dispositivi (merito) notificati alla camera (giudizi tributari).
Unità di misura	Numero %
Target 2023: >=	75%
Target 2024: >=	75%
Target 2025: >=	75%

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	10.1.1.A.2 Grado di partecipazione del personale alle attività formative
	Descrizione	Grado di partecipazione del personale alle attività formative
	Validità	2023-2025
	n° Indicatori	1

Indicatore	Grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione	
Descrizione	misura il grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione	
Algoritmo	misura il grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione	
Unità di misura	Numero %	
Target 2023: >=	92%	
Target 2024: >=	92%	
Target 2025: >=	92%	

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	10.3 MODULARE UN SISTEMA DI INCREMENTO DELLE ENTRATE
	Descrizione	MODULARE UN SISTEMA DI INCREMENTO DELLE ENTRATE
	Validità	2023-2025
	n° Indicatori	2

Indicatore	Grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Descrizione	rileva il grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Algoritmo	rileva il grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Unità di misura	Numero %	
Target 2023: <=	1,7%	
Target 2024: <=	1,7%	
Target 2025: <=	1,7%	

Indicatore	Percentuale di incasso del Diritto Annuale nell'anno	
Descrizione	misura la percentuale di incasso del Diritto Annuale nell'anno	
Algoritmo	Diritto Annuale: Incassi effettivi nell'anno /Importo Diritto Annuale dovuto alla Camera di commercio nell'anno al netto dell'accantonamento annuale al fondo	
Unità di misura	Numero %	
Target 2023: >=	85%	
Target 2024: >=	85%	
Target 2025: >=	85%	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	6.612.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	404.814,99
1300	Interessi moratori per diritto annuale	85.400,89
1400	Diritti di segreteria	3.715.030,65
1500	Sanzioni amministrative	33.372,57
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	664,52
2201	Proventi da verifiche metriche	
2202	Concorsi a premio	463,60
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	4.925,44
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	31.725,88
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	261.041,58
4199	Sopravvenienze attive	
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	111.570,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	15.213,34
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.948.061,60

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2023

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

13.224.285,06

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023**

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	81.283,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.095,48
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.857,75
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	755,06
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	218,55
2104	Altri materiali di consumo	944,19
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	11.415,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	236,09
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	442.612,11
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	30.741,68
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.882,36
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	660,22
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	7.892,50
2117	Utenze e canoni per altri servizi	61.088,25
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.022,89
2121	Spese postali e di recapito	150,82
2122	Assicurazioni	1.744,31
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	743,39
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.410,50
2298	Altre spese per acquisto di servizi	216.181,60
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	250,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	200.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	106.435,03
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	56.250,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.100.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	13.500,00
4101	Rimborso diritto annuale	106,55
4499	Altri tributi	6.402,31
7500	Altre operazioni finanziarie	9.633,17

TOTALE 2.359.512,81

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023**

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	350.285,97
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	11.263,21
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9.721,44
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	4.058,42
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.174,72
2104	Altri materiali di consumo	5.074,91
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	1.268,98
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	158.173,85
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	20.867,62
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.548,61
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	40.862,14
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.498,04
2121	Spese postali e di recapito	810,64
2122	Assicurazioni	9.375,65
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	3.995,70
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.581,40
2298	Altre spese per acquisto di servizi	435.312,09
4499	Altri tributi	34.412,44
TOTALE		1.103.285,83

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023**

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	160.110,64
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	3.405,16
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.240,49
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.226,96
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	355,15
2104	Altri materiali di consumo	2.430,78
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	150,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	383,65
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	55.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	49.955,33
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	6.308,80
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.072,84
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	12.124,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.662,19
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	66.737,18
2121	Spese postali e di recapito	245,08
2122	Assicurazioni	2.834,49
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.208,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.292,06
2126	Spese legali	695,88
2298	Altre spese per acquisto di servizi	153.531,16
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	301,30
4102	Restituzione diritti di segreteria	998,10
4499	Altri tributi	11.068,39
TOTALE		537.337,63

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023**

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	23.223,72
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	523,85
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	462,93
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	188,75
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	54,63
2104	Altri materiali di consumo	235,97
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	58,99
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	143.021,23
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	7.349,60
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	970,60
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	165,08
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1.865,18
2118	Riscaldamento e condizionamento	255,72
2121	Spese postali e di recapito	37,70
2122	Assicurazioni	436,10
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	185,84
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	352,60
2298	Altre spese per acquisto di servizi	63.323,05
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	103.269,18
4101	Rimborso diritto annuale	126,49
4499	Altri tributi	1.600,58
TOTALE		347.707,79

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023**

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	740.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	4.606,79
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.881,29
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.493,18
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	185.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.038,20
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	300,51
2104	Altri materiali di consumo	1.316,74
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	3.788,83
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	6.584,63
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	42.269,86
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.338,23
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	907,77
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	10.852,18
2117	Utenze e canoni per altri servizi	81.617,16
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.406,47
2121	Spese postali e di recapito	207,36
2122	Assicurazioni	2.398,42
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.022,16
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.939,42
2126	Spese legali	45.396,07
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	835,64
2298	Altre spese per acquisto di servizi	112.000,12
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	228.660,35
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	197.583,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	104.353,08
4101	Rimborso diritto annuale	891,93
4405	ICI	5.064,00
4499	Altri tributi	1.166.873,54
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	15.000,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	85.000,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	50.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	15.791,86
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	9.984,00
4507	Commissioni e Comitati	1.498,88
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	4.531,97
7500	Altre operazioni finanziarie	4.100,25

TOTALE 3.146.533,89

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023**

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	278.684,63
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	6.024,51
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.555,10
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.708,69
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	628,34
2104	Altri materiali di consumo	6.298,50
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	660,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	19.929,15
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	149.326,71
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	11.161,76
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.898,10
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	21.450,11
2118	Riscaldamento e condizionamento	2.940,81
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	137.181,57
2121	Spese postali e di recapito	433,60
2122	Assicurazioni	5.014,88
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2.137,23
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	30.384,53
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.055,15
2126	Spese legali	3.225,96
2298	Altre spese per acquisto di servizi	236.131,36
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	189,10
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.500,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	4.582,73
4101	Rimborso diritto annuale	165,28
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	36,59
4201	Noleggi	19.877,33
4405	ICI	29.435,00
4499	Altri tributi	18.871,92
5102	Fabbricati	270.993,77
5103	Impianti e macchinari	2.595,00
5104	Mobili e arredi	1.440,00
5152	Hardware	26.244,16
5155	Acquisizione o realizzazione software	3.168,00

TOTALE 1.305.929,57

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023**

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	001	Fondi da assegnare
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
--------------	--------------------	-------------------------------

TOTALE

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023**

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	002	Fondi di riserva e speciali
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
--------------	--------------------	-------------------------------

TOTALE

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023**

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	239.149,33
1202	Ritenute erariali a carico del personale	567.958,26
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	30.225,63
1301	Contributi obbligatori per il personale	659.173,73
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	229.479,15
2298	Altre spese per acquisto di servizi	144,14
4101	Rimborso diritto annuale	3.925,83
4399	Altri oneri finanziari	915,21
4401	IRAP	230.008,87
4402	IRES	36.328,43
4403	I.V.A.	315.121,26
4499	Altri tributi	343,98
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	44.131,81
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	990,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.681.471,37

TOTALE 4.039.367,00

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023**

MISSIONE	091	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
PROGRAMMA	001	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
--------------	--------------------	-------------------------------

TOTALE

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023**

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 2.359.512,81

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE 1.103.285,83

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 537.337,63

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 347.707,79

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE MISSIONE 3.146.533,89

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE 1.305.929,57

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023**

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	001	Fondi da assegnare
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

**TOTALE
MISSIONE**

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	002	Fondi di riserva e speciali
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

**TOTALE
MISSIONE**

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

**TOTALE
MISSIONE**

4.039.367,00

MISSIONE	091	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
PROGRAMMA	001	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

**TOTALE
MISSIONE**

TOTALE GENERALE 12.839.674,52



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

***RELAZIONE della GIUNTA CAMERALE
al PREVENTIVO ECONOMICO anno 2023***

Art. 7 del DPR 254/2005

Allegato alla deliberazione del Giunta Camerale n. 66 del 22 dicembre 2022

Indice

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Proventi della gestione corrente</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>
<i>A1) Diritto Annuale</i>	<i>Pag.</i>	<i>13</i>
<i>A2) Diritti di segreteria</i>	<i>Pag.</i>	<i>20</i>
<i>A3) Contributi trasferimenti ed altre entrate</i>	<i>Pag.</i>	<i>21</i>
<i>A4) Proventi da gestione di beni e servizi</i>	<i>Pag.</i>	<i>21</i>
<i>A5) Variazione delle rimanenze</i>	<i>Pag.</i>	<i>22</i>
<i>Oneri della gestione corrente</i>	<i>Pag.</i>	<i>22</i>
<i>B6) Competenze al personale</i>	<i>Pag.</i>	<i>23</i>
<i>B7) Funzionamento</i>	<i>Pag.</i>	<i>25</i>
<i>B8) Interventi economici</i>	<i>Pag.</i>	<i>34</i>
<i>B9) Ammortamenti e accantonamenti</i>	<i>Pag.</i>	<i>53</i>
<i>Gestione finanziaria</i>	<i>Pag.</i>	<i>54</i>
<i>C10) Proventi finanziari</i>	<i>Pag.</i>	<i>54</i>
<i>C11) Oneri finanziari</i>	<i>Pag.</i>	<i>55</i>
<i>Gestione straordinaria</i>	<i>Pag.</i>	<i>55</i>
<i>D12) Proventi straordinari</i>	<i>Pag.</i>	<i>55</i>
<i>D13) Oneri straordinari</i>	<i>Pag.</i>	<i>55</i>
<i>Piano degli Investimenti</i>	<i>Pag.</i>	<i>55</i>
<i>Allegato 1</i>		

P R E M E S S A

Con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 - con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Contabilità delle Camere di Commercio - si è concluso un percorso di aziendalizzazione che ha portato gli enti camerali a sviluppare una serie di strumentazioni prettamente manageriali.

Uno degli aspetti salienti che caratterizzano il nuovo Regolamento è l'introduzione, in via esclusiva, della contabilità economico-patrimoniale ed analitica, più confacente alla cultura del risultato, infatti l'articolo 1 stabilisce che *"La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti di veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza"*.

Il suddetto articolo ha disposto, per le Camere di Commercio il definitivo passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica, ed impone alle Camere di adottare i medesimi principi che il Codice Civile dispone debbano essere adottati per la redazione del bilancio delle società. Afferma infatti l'art. 1, DPR 254/95, *"...è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale"*.

Il riferimento ai principi generali dettati dal codice civile in tema di bilancio è inoltre esplicitato dal richiamato agli articoli 2423 e 2423 bis. c.c.

L'articolo 2423 c.c., secondo comma, recita *"Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio ..."*.

Il principio di chiarezza, verità e correttezza richiede ai redattori di operare correttamente le stime dei valori iscritti nei documenti contabili, in modo da poter rappresentare la situazione camerale nel modo più reale possibile.

Anche per le Camere di Commercio, dunque, nella redazione del bilancio è necessario rispettare i principi contabili ossia le regole che stabiliscono le modalità di

iscrizione dei fatti amministrativi, contabili ecc.. In particolare il principio di chiarezza è tutelato attraverso il rispetto del contenuto, prescritto dalla disciplina civilistica, del conto economico e dello stato patrimoniale espressamente indicato dal legislatore (art. 2423, 2425 c.c.), mentre quelli di verità e correttezza sono garantiti attraverso una oggettiva rappresentazione della situazione e dei risultati economico-patrimoniali e mediante un comportamento ispirato a lealtà e buona fede.

L'articolo 2423 bis c.c., secondo comma recita "*1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ...*".

Per il principio di prudenza gli oneri vanno inseriti anche se presunti o potenziali, mentre i proventi da iscrivere sono quelli certi.

Ai fini dell'individuazione degli oneri, anche se presunti vanno presi in considerazione anche tutti gli accadimenti che manifesteranno i loro effetti in futuro purché di competenza dell'esercizio considerato. Subentra qui il principio di competenza economica (si veda art. 2) secondo il quale costi e ricavi vanno assegnati all'esercizio in cui le operazioni che generano gli stessi si realizzano indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria.

A far testo sulla determinazione della competenza economica, quindi, è il momento dell'effettiva acquisizione del bene o dell'effettiva resa del servizio. Altro principio cardine per una corretta redazione dei documenti contabili è quello di continuità dei criteri di valutazione. Solo il mantenimento dei medesimi principi da un esercizio all'altro consente, infatti, di poter comparare bilanci di esercizi diversi. Il codice civile dispone che al principio di continuità si possa derogare solo in casi eccezionali con l'obiettivo di continuare a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della gestione.

L'art. 2 - disposizioni di carattere generale - recita: "*1. Il bilancio di esercizio, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, è*

disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23, ed è redatto secondo il principio di competenza economica".

Il primo comma dell'art. 2 rimanda l'applicazione dei principi civilistici in materia di bilancio in quanto compatibili. Gli articoli 21 e 22 richiamano infatti rispettivamente l'art. 2425-bis, 2424 e 2424-bis codice civile (disciplina del conto economico e dello stato patrimoniale). Il comma I sancisce inoltre il principio di competenza economica del bilancio.

Il principio della competenza è contenuto nell'articolo 2423-bis del codice civile e prevede l'obbligo di *"tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento"*. Per competenza si intende appunto la competenza "economica", che si basa sul principio della correlazione tra costi e ricavi, ed in virtù di questa correlazione si stabilisce che l'effetto economico di tutti gli eventi di gestione si deve attribuire all'esercizio cui compete, e non a quello in cui si manifesta l'incasso o il pagamento. Nel caso particolare delle Camere di Commercio la correlazione che determina la competenza economica è da intendersi tra la prestazione del servizio pubblico ed i costi che è necessario sostenere per l'erogazione dello stesso.

Nel nuovo regolamento, l'orizzonte temporale disponibile per la gestione delle risorse economiche previste nel preventivo economico è limitato unicamente a 12 mesi dell'anno oggetto di programmazione. Con la scomparsa della competenza finanziaria, pertanto, l'attività di controllo da parte dell'organo politico sulla effettiva realizzazione del proprio programma da parte della struttura camerale compie un deciso salto di qualità. Considerazioni analoghe valgono anche per i ricavi.

"Il preventivo di cui all'articolo 6 è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi"

Il preventivo economico è cioè redatto in conformità a quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica, all'interno della quale si individuano gli obiettivi e le azioni per l'anno, e si definiscono gli oneri che si ritiene di dover sostenere ed i proventi che si ritiene, prudenzialmente, di poter incassare, e *"...secondo il principio del pareggio, che è conseguito anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente quello di riferimento del preventivo "*.

All'interno del secondo comma si richiama un altro importante principio per la redazione del preventivo economico: il principio del pareggio.

Nel regolamento, il punto di riferimento è l'equilibrio economico-patrimoniale complessivo dell'ente e, pertanto, dal punto di vista contabile, la costruzione di un documento che, su base previsionale, dispone un ammontare degli oneri superiore al totale dei proventi (o viceversa), deve essere valutato con riferimento ai suoi possibili effetti prodotti sulla struttura patrimoniale dell'ente (diminuzione o aumento del patrimonio netto).

La locuzione "avanzi patrimonializzati" (non presente nella disciplina civilistica e in dottrina) richiamata dalla disposizione, trova la sua rappresentazione contabile nell'allegato D) all'interno della categoria "Patrimonio netto" sotto la voce "Patrimonio netto esercizi precedenti".

Anche l'indicazione del "risultato economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente quello di riferimento del preventivo" trova riscontro nell'allegato D) del D.P.R. 254/05 sotto la voce "Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio".

Come si evince dal modello di preventivo economico, l'iscrizione di importi nell'ambito delle singole voci di provento e di onere deve essere preceduta, per le

stesse voci, da una stima dei dati economici (proventi e oneri) che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente quello di riferimento del preventivo e, di conseguenza, dall'accertamento del presumibile risultato economico dell'esercizio.

L'avanzo o il disavanzo economico iscritto nella colonna "Previsione consuntivo al 31.12.2022" confluisce, per l'importo rilevato con il bilancio d'esercizio, nel passivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce "Patrimonio netto".

Pur trovando all'interno dello stato patrimoniale (come peraltro previsto nella disciplina civilistica) una distinta evidenziazione contabile, i dati dell'avanzo patrimonializzato e dell'avanzo economico dell'esercizio appartengono alla stessa categoria del patrimonio netto.

Anche per il 2023 viene data applicazione alla previsione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante *"Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"* che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, ha previsto l'armonizzazione dei documenti contabili rinviando ad apposito decreto la definizione dei criteri e delle modalità per la predisposizione del budget economico e del bilancio d'esercizio delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità economica, tra cui, appunto, le Camere di Commercio.

Per effetto di quanto innanzi il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato il decreto 27 marzo 2013 recante *"Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica"* (pubblicato nella GU 12 aprile 2013 n. 86, S.O. n. 29).

Tale decreto ha disciplinato, dunque, i criteri e le modalità per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica definendo altresì gli schemi di programmazione delle risorse.

L'articolo 1 del decreto 27/03/2013 prevede che ai fini della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, il processo di pianificazione, programmazione e budget delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 90, in regime di contabilità civilistica ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo, è rappresentato almeno dai seguenti documenti:

- a) Il budget economico pluriennale;
- b) Il budget economico annuale.

L'art. 2 dello stesso decreto stabilisce che il budget economico *annuale* *“deve essere redatto ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 decreto stesso”*.

Il comma 4 dello stesso articolo 2 individua gli allegati al budget economico annuale e precisamente:

- a) il budget economico pluriennale;
- b) la relazione illustrativa o analogo documento;
- c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3;
- d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
- e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti;

Relativamente all'allegato A) occorre precisare che esso è formato dal budget economico annuale, riclassificato secondo i criteri di cui alla nota del Ministero dello

Sviluppo Economico 148123 del 12/09/2013, e riporta anche le previsioni relative agli anni 2024 e 2025.

Gli Enti camerali son tenuti, altresì, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27/03/2013, all'approvazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del prospetto delle previsioni di spesa complessiva secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG (*Classification of the functions of government*) di secondo livello e delle previsioni di entrata redatti secondo il principio di cassa.

Con DPCM 12/12/2012 sono state definite le linee guida generali per l'individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle missioni.

L'art. 2 del DPCM anzidetto definisce le *“missioni”* come le *“funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie umane e strumentali ad esse destinate”*.

Il comma 3, del citato art. 2 recita testualmente che *“ciascuna amministrazione pubblica, previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite. Le amministrazioni pubbliche classificano nella missione “Fondi da ripartire” le eventuali spese relative a fondi che, in sedi di previsione, sono destinati a finalità non riconducibili a specifiche missioni, un quanto l'attribuzione delle risorse è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione e, nella missione “Servizi istituzionali e generali”, le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche missioni”*.

L'art. 4 del medesimo decreto definisce i *“programmi”* quali *“aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate*

nell'ambito delle missioni". Lo stesso comma prosegue stabilendo che "la realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche".

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella qualità di Amministrazione vigilante ha predisposto, per le Camere di Commercio, le seguenti missioni:

- 1) **Missione 011 "Competitività e sviluppo delle imprese"** – nella quale confluisce la funzione D *"Studio, formazione, informazione e promozione economica"* con esclusione delle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese;
- 2) **Missione 012 "Regolazione dei mercati"** – nella quale confluisce la funzione C *"Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati"*;
- 3) **Missione 016 "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"** – nella quale confluisce la parte di attività della funzione D *"Studio, formazione, informazione e promozione economica"* relativa al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;
- 4) **Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"** – nella quale confluiscono le funzioni istituzionali A e B
- 5) **Missione 033 "Fondi da ripartire"** – nella quale confluiscono le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni.

Anche per il ciclo di programmazione 2023 e quello degli anni successivi si tiene conto delle disposizioni contenute all'art. 28 del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni dal decreto nella legge n. 114 dell'11 agosto 2014, il quale ha previsto la riduzione del diritto annuale a partire dal 2015 secondo le seguenti percentuali: 35% per l'anno 2015 – 40% per l'anno 2016 e 50% a regime dal 2017.

Ad ogni buon fine si ricorda che, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12/3/2020, diverse Camere di Commercio, tra cui quella di Salerno, sono state autorizzate per gli anni 2020, 2021 e 2022 all'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, ai sensi del comma 10, dell'art. 18 della legge 580/93 così come modificato dal D. Lgs. 219/2016 per il finanziamento dei progetti approvati dai rispettivi Consigli camerali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico nella relazione annuale per la determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2015 dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, sulla tematica anzidetta, ha testualmente affermato *“Le Camere di Commercio sono, quindi, chiamate a sostenere un impegno considerevole per il massimo contenimento dei costi al fine di assicurare, tenendo conto della riduzione del diritto annuale stabilita con il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, lo svolgimento delle attività che l'articolo 2 della legge n. 580/1993 assegna alle medesime camere, In pratica, in assenza o in attesa dell'attuazione di altre drastiche misure di contenimento della spesa, quali accorpamento di camere, dismissione di partecipazioni, ecc, risulterà indispensabile complessivamente una drastica riduzione delle spese variabili promozionali, che, per alcune Camere, considerata l'articolazione delle situazioni rispetto a tali valori complessivi e medi, potrebbe concretizzarsi nel totale blocco delle attività promozionali”*.

Il definitivo e scarso livello delle risorse economiche continua a rappresentare l'elemento di maggiore criticità per la programmazione dell'Ente.

Il Preventivo economico per l'esercizio 2023 è stato redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 12 del 14 novembre 2022, ed in linea con gli indirizzi politico-

strategici per il quinquennio 2022-2027, approvati dal Consiglio camerale con deliberazione n. 9 del 13 ottobre 2022.

La presente relazione di accompagnamento al preventivo economico per l'esercizio 2023, redatta in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 del citato DPR 2 novembre 2005, n. 254, è articolata, dal punto di vista metodologico, in quattro sezioni, ovvero quella relativa alla gestione corrente, la sezione relativa alla gestione finanziaria, la gestione straordinaria ed, infine, il piano degli investimenti.

Il Bilancio preventivo 2023 della Camera di Commercio di Salerno fa registrare un **risultato a pareggio**.

Nelle tabelle che seguono viene riportato il confronto, prescritto dal d.P.R. 254/05, tra i valori risultanti dal preconsuntivo 2022 ed i valori di previsione 2023.

A) Proventi della gestione corrente

Proventi della gestione corrente

Tabella 1 – "Proventi della gestione corrente: analisi degli scostamenti 2022/2023"

PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE	Previsione consuntivo 31.12.2022	Preventivo economico 2023
Diritto Annuale	14.062.526,96	11.469.020,46
Diritti di Segreteria	4.151.000,41	4.202.000,00
Contributi trasferimenti ed altre entrate	240.897,25	168.000,00
Proventi da gestione di beni e servizi	207.019,95	206.840,00
Variazione delle rimanenze	88.852,20	-4.995,62
TOTALE	18.750.296,77	16.040.864,84

I **Proventi della gestione corrente** ammontano complessivamente ad Euro **16.040.865** e fanno registrare, rispetto al 2022, un decremento pari ad Euro **2.709.432**, da attribuire in massima parte alla mancata previsione nella voce "Diritto annuale" della maggiorazione del 20%, il cui ultimo triennio di applicazione approvato dal Ministero competente risulta in corso di conclusione poiché relativo al periodo 2020/2022.

1) Diritto Annuale

Il diritto annuale è il tributo a carico delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, previsto dall'articolo 18, commi 3 e 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non è strumentale all'espletamento di specifici servizi camerali e rappresenta il principale provento delle Camere di Commercio.

L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 19 dell'articolo 1 del D.Lgs. 23/2010, stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, determina e, in caso di variazioni significative del fabbisogno, aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

Con il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2008 (pubblicato nella G.U. n. 54 del 04/03/08) recante la *"Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488"* è venuto meno il regime transitorio, introdotto dall'art. 18, comma 4°, lettera d) della legge 580/1993, successivamente confermato dall'art. 44, comma 2° della legge 12 dicembre 2002 n. 273 recante *"Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"*, come modificato dall'art. 12 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e dall'art. 4, comma 4, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, in forza dei quali, la misura del diritto annuale non poteva essere superiore del venti per cento rispetto al diritto riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della medesima legge 580/93.

Dall'esercizio 2008 è, dunque, a regime la riforma del diritto annuale - introdotta nel 2001 – per cui tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute a pagare un importo calcolato sul fatturato realizzato, in modo da evitare sperequazioni in ordine al diritto dovuto dalle società a seconda della loro diversa forma giuridica (società di persone, di capitale, cooperative, consorzi) e, nell'ambito delle stesse società di capitale, tra aziende che hanno il medesimo fatturato.

Il diritto annuale di competenza dell'esercizio 2023 viene prudenzialmente ed opportunamente stimato in Euro 11.469.020 con la puntuale applicazione dei criteri introdotti dal predetto D.I. 8/1/2015.

Il principio contabile n. 3 della predetta circolare MISE 3622/C titolato "*Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di Commercio*" ha introdotto modalità nuove di iscrizione nel preventivo economico del provento per diritto annuale, sanzioni ed interessi.

In particolare, esso prevede che i proventi relativi al diritto annuale di competenza siano determinati sulla base delle riscossioni avvenute nel corso dell'esercizio precedente, mentre l'importo dovuto e non versato rappresenta il credito relativo, tenendo conto, per le imprese inadempienti che pagano il diritto in misura fissa, degli importi stabiliti con l'apposito decreto annuale adottato dal MISE e, per le imprese inadempienti che, invece, sono tenute al versamento in base al fatturato, del valore corrispondente all'applicazione dell'aliquota di riferimento, definita con lo stesso decreto, su un fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – nel mese di agosto 2009 ha diffuso apposito comunicato contenente le modalità di previsione del diritto annuale di competenza dell'esercizio 2010 in applicazione della predetta circolare ministeriale.

In particolare, il MISE ha indicato le seguenti modalità operative:

- a) per le imprese iscritte nella sezione ordinaria che hanno omesso il versamento alla data del 30 settembre di ciascun anno viene stimato quale diritto dovuto, l'importo minimo previsto per ogni scaglione di fatturato, considerando l'ultimo fatturato relativo disponibile, o, in caso di indisponibilità di tale dato, considerando dovuto un diritto pari all'importo previsto nel primo scaglione di fatturato (Euro 200,00);
- b) per le imprese iscritte nella sezione speciale che risulta abbiano omesso il versamento alla data del 30 settembre di ciascun anno viene stimato quale diritto dovuto il valore corrispondente alla natura giuridica dell'impresa previsto dal predetto decreto interministeriale.

Il valore del diritto omesso così ottenuto viene, altresì, considerato quale “base imponibile” per la determinazione presuntiva dell’ammontare delle sanzioni, applicando le misure minime contemplata dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 per i casi di omesso versamento (30%), nonché i relativi interessi calcolati al saggio legale vigente.

Con la nota prot. n. 429691 del 22 dicembre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito, da ultimo, le misure vigenti del diritto dovuto dalle imprese e diramato le conseguenti istruzioni operative.

Gli importi così determinati sono stati oggetto, poi, di ulteriore rettifica sulla base delle variazioni dell’archivio Registro imprese (iscrizioni/cessazioni), nonché del *trend* della congiuntura economica a livello provinciale in termini di effetto sull’andamento dei fatturati delle imprese. La tabella che segue illustra la composizione dell’archivio Registro Imprese al 30.09.2022 distinguendo tra le imprese presenti nella sezione speciale da quelle iscritte nella sezione ordinaria:

Tabella 2 – Preventivo esercizio 2023/Preconsuntivo esercizio 2022- Incassi al 30.09.2022

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	33.013	1.493	2.647	291	224	1.896.115,45

SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	57	1	4	0	1	6.050,07

UNITA LOCALI ESTERE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	0	0	17	0	4	1.469,09

SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE

Classe Fatturato	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	159	2	57	4	16	11.098,71

IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	443	7	77	1	3	47.604,92

SOGGETTI REA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	247	7	44	5	1	6.783,40

SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
0 - 100000	11.468	743	2.937	642	687	1.614.982,04
> 100000 - 250000	3.756	0	1.478	92	250	534.022,54
> 250000 - 500000	2.261	0	1.161	78	228	373.754,42
> 500000 - 1000000	1.631	0	1.032	66	256	326.206,09
> 1000000 - 10000000	2.300	0	2.233	191	859	847.005,04
> 10000000 - 35000000	226	0	722	32	325	303.117,38
> 35000000 - 50000000	20	0	84	11	78	42.635,13
OLTRE 50000000	46	0	1.063	34	1.040	223.594,92
Totale	21.708	743	10.710	1.146	3.723	4.265.317,56

Tabella 3 – Preventivo esercizio 2023/Preconsuntivo esercizio 2022 - Credito al 30.09.2022

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
TOTALE	28.302	1.106	2.000	102	349	1.580.205,00	474.061,50	10.734,55

SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
TOTALE	50	7	2	0	0	6.888,00	2.066,40	47,06

UNITA LOCALI ESTERE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
TOTALE	0	0	61	3	21	3.366,00	1.009,80	22,95

SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE

Classe Fatturato	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
TOTALE	81	0	8	0	4	4.956,00	1.486,80	33,85

IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
TOTALE	608	11	94	1	5	76.560,00	22.968,00	522,79

SOGGETTI REA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
TOTALE	641	16	118	5	67	11.826,00	3.547,80	78,84

SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
0 - 100000	26.051	913	6.035	248	1.712	3.329.700,00	998.910,00	22.727,88
> 100000 - 250000	1.518	0	755	21	219	200.688,00	60.206,40	1.368,28
> 250000 - 500000	809	0	526	25	159	122.595,60	36.778,68	834,57
> 500000 - 1000000	518	0	432	15	177	92.802,00	27.840,60	631,68
> 1000000 - 10000000	583	0	772	30	381	135.894,60	40.768,38	928,23
> 10000000 - 35000000	30	0	91	3	53	31.242,00	9.372,60	213,14
> 35000000 - 50000000	6	0	8	1	6	9.486,00	2.845,80	64,66
OLTRE 50000000	4	0	43	0	39	11.916,00	3.574,80	81,30
Totale	29.519	913	8.662	343	2.746	3.934.324,20	1.180.297,26	26.849,74

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
TOTALE	28.302	1.106	2.000	102	349	1.580.205,00	474.061,50	10.734,55

SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
TOTALE	50	7	2	0	0	6.888,00	2.066,40	47,06

UNITA LOCALI ESTERE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
TOTALE	0	0	61	3	21	3.366,00	1.009,80	22,95

SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE

Classe Fatturato	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
TOTALE	81	0	8	0	4	4.956,00	1.486,80	33,85

IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
TOTALE	608	11	94	1	5	76.560,00	22.968,00	522,79

SOGGETTI REA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
TOTALE	641	16	118	5	67	11.826,00	3.547,80	78,84

SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2022 al 31/12/2022
0 - 100000	26.051	913	6.035	248	1.712	3.329.700,00	998.910,00	22.727,88
> 100000 - 250000	1.518	0	755	21	219	200.688,00	60.206,40	1.368,28
> 250000 - 500000	809	0	526	25	159	122.595,60	36.778,68	834,57
> 500000 - 1000000	518	0	432	15	177	92.802,00	27.840,60	631,68
> 1000000 - 10000000	583	0	772	30	381	135.894,60	40.768,38	928,23
> 10000000 - 35000000	30	0	91	3	53	31.242,00	9.372,60	213,14
> 35000000 - 50000000	6	0	8	1	6	9.486,00	2.845,80	64,66
OLTRE 50000000	4	0	43	0	39	11.916,00	3.574,80	81,30
Totale	29.519	913	8.662	343	2.746	3.934.324,20	1.180.297,26	26.849,74

Sulla base delle risultanze esposte nelle tabelle che precedono, l'iscrizione in bilancio del provento relativo al diritto annuale per l'esercizio 2023 di **Euro 9.868.486**.

E' stata, altresì, analizzata la composizione del ricavo per diritto annuale dell'esercizio 2022, da utilizzare anche nel 2023, distinguendo tra le imprese iscritte nella sezione ordinaria rispetto a quelle iscritte nella sezione speciale, allo scopo di attribuire alle due sezioni un peso specifico diverso in termini di concorso alla formazione del ricavo da diritto annuale, attese le differenze esistenti in ordine alla modalità di determinazione del diritto dovuto dalle imprese comprese nelle due sezioni.

Si segnala, infine, che il ricavo per diritto annuale viene iscritto nel Preventivo economico al valore nominale, ovvero senza riferimento alcuno al relativo accantonamento a fondo svalutazione crediti che viene rappresentato nella voce accantonamenti, tra gli oneri correnti, per un importo complessivo pari ad **Euro 5.043.083**.

Nel preventivo economico 2022 viene, inoltre, iscritto un valore di **Euro 1.412.475** per ricavi derivanti da sanzioni tributarie connesse a violazioni in materia di diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, determinate applicando la sanzione nella misura del 30% al credito presunto per diritto al 31.12.2023, nonché interessi moratori maturati nel periodo successivo alla scadenza, calcolati al saggio legale vigente, delle annualità per le quali non è stato ancora emesso il relativo ruolo, quantificate in **Euro 189.059**.

Si prevedono, inoltre, costi per rimborso diritto annuale non dovuto per **Euro 1.000**.

Si evidenzia che a breve sarà reso esecutivo il ruolo per i contribuenti che, con riferimento all'annualità 2019 del diritto camerale, non abbiano effettuato il versamento relativo, ovvero abbiano effettuato versamenti incompleti.

Di seguito si riporta il numero delle imprese da sanzionare a norma dell'art. 4 del DM 27 gennaio 2005, n. 54, mediante iscrizione a ruolo con il relativo carico, suddiviso per stato di pagamento:

STATO RUOLO	STATO PAGAMENTO	ANNO	NUMERO POSIZIONI	TOTALE DIRITTO	TOTALE INTERESSI	TOTALE SANZIONI
trasmesso	omesso	2019	54274	4.711.162,50	76.202,81	1.776.298,15
	incompleto	2019	1744	112.830,71	1.729,60	62.388,91
	omessa mora	2019	5	1,05	-	159,00
	tardato	2019	682	203,51	203,45	32.919,32

La “fonte” diritto annuale, per convenzione attribuita alla funzione istituzionale “servizi di supporto” da cui è gestita, complessivamente si attesta, nel 2023, ad Euro 11.469.020, e costituisce il 71% del totale dei proventi correnti.

2) Diritti di segreteria

Tabella 4 – “Diritti di segreteria: dinamica dei ricavi 2022/2023”

DIRITTI DI SEGRETERIA	Previsione consuntivo 31.12.2022	Preventivo economico 2023
Sanzioni Amministrative	40.123,89	40.000,00
Registro Imprese	3.799.816,37	3.850.000,00
Altri albi elenchi e ruoli	145.000,00	145.000,00
Agricoltura	84,18	100,00
Commercio interno ed estero	32.998,80	33.000,00
Diritti tutela del mercato	10.585,34	11.000,00
Diritti Mud	61.520,00	61.500,00
Altri diritti	11.669,32	12.000,00
Metrologia legale	939,65	900,00
Diritti accesso banca dati protesti cambiari	49.390,68	50.000,00
Restituzione diritti e tributi	-1.127,82	-1.500,00
TOTALE	4.151.000,41	4.202.000,00

I **diritti di segreteria**, che costituiscono il 26% dei proventi della gestione corrente, con un importo previsto in complessivi Euro 4.202.000, sono stati imputati alla funzione istituzionale “Anagrafe e Servizi di regolazione del mercato”.

Nell’ambito dei diritti di segreteria si segnala la previsione di ricavo relativa ai “diritti Registro Imprese” che ammontano ad Euro 3.850.000 e rappresentano il 92% del totale di tali ricavi, e fanno registrare un incremento rispetto all’esercizio in corso.

Si segnala che in virtù della previsione di cui all’art. 28, comma 2° del DL 90/2014 le tariffe e i diritti in argomento di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, vengono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l’Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

Con riferimento ai ricavi relativi al servizio di “metrologia legale”, si segnala che i proventi iscritti in bilancio tra i diritti di segreteria per Euro 900 afferiscono all’attività di

natura istituzionale, mentre quelli di tipo commerciale, pari anch'essi ad Euro 200, sono esposti tra i "proventi da gestione di beni e servizi".

3) Contributi, trasferimenti ed altre entrate

Tabella 5 – "Contributi, trasferimenti ed altre entrate: dinamica dei ricavi 2022/2023"

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	Previsione consuntivo 31.12.2022	Preventivo economico 2023
Contributo Unioncamere a valere sul FO.PE. intercamerale	0	0
Proventi per iniziative camerali	62.150,00	0
Rimborso spese da imprese per partecipazione a mostre e fiere	48.500,00	37.500,00
Rimborsi e recuperi diversi	130.247,25	130.500,00
TOTALE	240.897,25	168.000,00

Nel complesso la tipologia di ricavo in esame fa registrare proventi complessivi per Euro 168.000 con un decremento di Euro 72.897 rispetto ai valori previsti per l'esercizio 2022, essendo non considerati proventi a valere sul fondo di perequazione o per altre iniziative camerali.

4) Proventi da gestione di beni e servizi

Tabella 6 – "Proventi da gestione di beni e servizi: dinamica dei ricavi 2022/2023"

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI	Previsione consuntivo 31.12.2022	Preventivo economico 2023
Ricavi servizi di metrologia legale	141,96	200,00
Proventi da gestione procedure conciliative	3.685,19	3.700,00
Altri ricavi attività commerciale		100,00
Altre entrate correnti servizio telematico, CNS	8.352,98	8.000,00
Fitti attivi	194.040,00	194.040,00
Ricavi da produzione energetica	799,82	800,00
TOTALE	207.019,95	206.840,00

Oggetto di previsione dei **proventi da gestione di beni e servizi** sono i ricavi afferenti all'area di attività commerciale e rientranti nell'ambito soggettivo di cui all'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per un totale di **Euro 206.840**.

La previsione di ricavo anzidetta è in gran parte ascrivibile alle somme dovute per l'affitto di parte di un immobile camerale, pari ad Euro 194.040. Alla stessa categoria di proventi afferiscono, altresì, l'attività di regolazione del mercato, vale a dire le prestazioni di servizi in materia di rilegalizzazione di strumentazione metrica e di verifica sui distributori di carburanti su strada di cui al D.M. 7/12/2006, per un importo di Euro 200 e l'attività di conciliazione, il cui importo stimato risulta pari ad Euro 3.700.

Completano la previsione in argomento gli "altri ricavi commerciali" per Euro 100 (organizzazione di corsi, concessione in uso sale ecc.), nonché le altre entrate connesse al rilascio *del business Key* per Euro 8.000 e quelli legati alla produzione energetica ottenuta dall'impianto fotovoltaico installato presso la sede camerale, pari ad Euro 800.

5) Variazione delle rimanenze

Tabella 7 – "Rimanenze iniziali e finali 2022/2023"

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	Previsione consuntivo 31.12.2022	Preventivo economico 2023
Rimanenze iniziali istituzionali	-37.358,09	-126.218,17
Rimanenze finali istituzionali	-503,50	-495,62
Rimanenze iniziali commerciali	126.218,17	121.218,17
Rimanenze finali commerciali	495,62	500
TOTALE	88.852,20	-4.995,62

La variazione delle **rimanenze** è stata determinata prendendo in considerazione i dati inerenti le rimanenze finali stimate al 31.12.2022, sia commerciali che istituzionali, e quindi elaborando per il 2023 una previsione prevalentemente basata sul trend storico di movimentazione del magazzino e delle giacenze finali.

B) Oneri della gestione corrente

Tra gli **oneri della gestione corrente** sono stati imputati, secondo il principio della prudenza, tutti i costi presunti o potenziali, attribuendoli alle varie funzioni istituzionali

con il criterio della natura delle risorse stesse e quindi, direttamente sulla base dell'effettivo consumo, oppure indirettamente procedendo ad un ribaltamento degli oneri comuni a più funzioni, secondo i parametri ritenuti più adeguati.

Tabella 8 – "Oneri della gestione corrente: analisi degli scostamenti 2022/2023"

ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE	Previsione consuntivo 31.12.2022	Preventivo economico 2023
6) Personale	4.254.183,39	4.457.466,41
7) Funzionamento	4.581.675,32	4.628.249,10
8) Interventi Economici	3.523.610,37	1.422.390,00
9) Ammortamenti ed accantonamenti	6.562.995,68	5.546.825,44
TOTALE	18.922.464,76	16.054.930,95

Nel complesso gli oneri per la gestione corrente, per l'anno 2023, sono stati determinati in Euro 16.054.931 e fanno registrare una diminuzione, rispetto all'esercizio 2022, di Euro 2.867.534, ascrivibile, in massima parte, alle voci interventi economici e ammortamenti e accantonamenti.

6) Competenze al Personale

In tale ambito rientrano le retribuzioni al **personale**, sia fisse che accessorie, gli oneri sociali, l'accantonamento TFR e le altre spese per il personale, che, cumulativamente, rappresentano il 28% del totale degli oneri.

Ai fini della predisposizione del Preventivo economico 2023, tali costi sono stati attribuiti direttamente alle quattro funzioni istituzionali previste dal d.P.R. 254/05, ossia imputando ai diversi centri di costo presenti in ciascun centro di responsabilità gli emolumenti da corrispondere ai dipendenti in servizio per ciascuna area; allo stesso modo si è proceduto per l'attribuzione degli accantonamenti al TFR/IFR.

Per quanto concerne, in particolare, i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le altre indennità accessorie, fermo restando il principio della destinazione della spesa, si è tenuto conto anche della propensione all'assorbimento di tale risorse nel corso dell'ultimo esercizio, sulla base delle risultanze dei dati già classificati per centri di costo.

La previsione di costo in commento riflette, naturalmente, l'impatto generato dal CCNL "Funzioni locali" 21/5/2018, con riferimento sia alle competenze fisse che a quelle accessorie. Sono state previste, altresì, le indennità di vacanza contrattuale secondo le indicazioni diramate dalla RGS con la Circolare 23/2022.

Tabella 9 – "Costo del personale suddiviso per funzioni istituzionali"

	Previsione consuntivo 31.12.2022	Preventivo economico 2023	Organi istituzionali e Segreteria Generale	Servizi di supporto	Anagrafe e Regolazione del Mercato	Studio, formazione promozione economica
			(A)	(B)	(C)	(D)
6 a) competenze	2.950.866,33	3.102.321,09	1.054.277,06	719.214,25	987.037,59	341.792,19
6 b) oneri sociali	672.499,94	715.525,28	277.776,31	123.054,04	249.111,06	65.583,87
6 c) accantonamento IFR/TFR	574.144,42	572.337,34	59.681,54	294.758,39	211.809,48	6.087,93
6 d) altri costi	56.672,70	67.282,70	20.082,70	45.000,00	2.200,00	0,00
TOTALE	4.254.183,39	4.457.466,41	1.411.817,61	1.182.026,68	1.450.158,13	413.463,99

Come si rileva dalla tabella sopra riportata, nel 2023, si registra un aumento delle spese per il personale riconducibile alla previsione di nuove assunzioni solo parzialmente assorbito dalla riduzione dei costi del personale cessato nel corso del medesimo anno. La previsione tiene, altresì, conto dello stanziamento di risorse dovute in relazione al rinnovo dei contratti collettivi nazionali Funzioni Locali.

Viene data esatta applicazione alla previsione di cui all'art. 13 del 24 aprile 2014, n. 266, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", che, al 1° comma, ha fissato il limite

massimo retributivo a decorrere dal 30 aprile 2014 in Euro 240 mila annui corrispondenti alla retribuzione fissata riferiti per il primo Presidente di Cassazione.

La retribuzione accessoria è complessivamente determinata in Euro 1.014.560 per il personale con qualifica non dirigenziale, comprensiva della quota destinata al finanziamento delle retribuzioni del personale con posizione organizzativa, ed Euro 382.291 destinata al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, tenuto conto dei criteri di costituzione del Fondo per le risorse decentrate contemplati dai CCNL del Comparto Funzioni Locali e sulla scorta delle varie misure di contenimento della spesa pubblica, sia del personale con qualifica non dirigenziale che della dirigenza, risulta in linea con le previsioni iscritte nel bilancio 2023, e comunque tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Si ricorda che tra "gli altri costi del personale" sono comprese le seguenti voci: interventi assistenziali (Euro 45.000) altre spese per il personale (Euro 2.389), assegni pensionistici (Euro 344), rimborso ad Unioncamere Roma della quota parte dei costi per il personale in aspettativa sindacale (Euro 9.550), oneri per concorsi (Euro 10.000).

7) Funzionamento

Per quanto riguarda i **costi di funzionamento**, la previsione di spesa è stata calcolata entro limiti strettamente necessari ad assicurare il normale funzionamento dell'Ente, nel rispetto dei necessari criteri di risparmio e rigore. Secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità (d.P.R. 254/05), in tale voce sono compresi oltre alle prestazioni di servizi ed oneri diversi di gestione, anche le quote associative e le spese per organi, coma da riepilogo riportato:

Tabella 10 – "Spese di funzionamento suddivise per funzioni istituzionali"

	Previsione consuntivo 31.12.2022	Preventivo economico 2023	Organi istituzionali e Segreteria Generale	Servizi di supporto	Anagrafe e Regolazione del Mercato	Studio, formazione promozione economica
FUNZIONAMENTO			(A)	(B)	(C)	(D)
7 a) prestazioni di servizi	2.138.375,06	1.989.074,00	83.624,00	1.827.020,00	78.430,00	0,00
7 b) godimento beni di terzi	24.882,38	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
7 c) oneri diversi di gestione	1.583.473,40	1.580.859,73	92.999,36	1.378.224,06	86.787,60	22.848,71
7 d) quote associative	788.777,28	824.908,17	611.408,17	0,00	0,00	213.500,00
7 e) organi istituzionali	46.167,20	206.407,20	205.957,20	450,00	0,00	0,00
TOTALE	4.581.675,32	4.628.249,10	993.988,73	3.232.694,06	165.217,60	236.348,71

Complessivamente gli oneri di funzionamento rappresentano il 29% del totale degli oneri correnti ed assorbono la medesima percentuale dei proventi correnti.

Anche per tali costi le attribuzioni alle varie funzioni istituzionali sono state effettuate secondo criteri riportati in premessa assegnando le varie risorse, ove possibile, direttamente ai servizi che ne hanno la responsabilità e che le gestiscono (quote associative e spese per organi istituzionali) oppure indirettamente procedendo ad un ribaltamento, secondo i parametri più idonei, dei costi comuni a più funzioni (oneri diversi di gestione).

Gli oneri di funzionamento osservano le misure di contenimento della spesa pubblica esplicitate, principalmente all'art. 1, commi da 590 a 612, della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019.

Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 9 del 9 aprile 2020 (confermate con le successive Circolari n. 11 del 9 aprile 2021 e n. 26 del 11 novembre 2021), con la Legge di bilancio 2020 sono state introdotte nell'ordinamento nuove norme di razionalizzazione, concernenti specifiche tipologie di spesa, da tenere in considerazione ai fini della predisposizione del bilancio di

previsione da parte degli enti e gli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cui rientrano anche le Camere di Commercio.

Nella relazione tecnica relativa ai commi 590-602 della legge di bilancio 2020 viene precisato che *"le disposizioni riguardano il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi dei soggetti del perimetro definito nel comma 590, [. ..]con l'obiettivo di sostituire una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, rispetto alle numerose altre misure attive a legislazione vigente che riguardano diversi aspetti dell'attività gestionale dei soggetti interessati"*.

Inoltre la relazione illustrativa ulteriormente chiarisce che la norma è *"volta ad attivare un meccanismo virtuoso che incide sugli enti: in termini gestionali abbattendo i vincoli stringenti fissati sulle singole voci di spesa" e stabilendo "invece un tetto unico sulla macro-categoria <<spesa per acquisto di beni e servizi>>, all'interno della quale ogni ente possa, con un ragionevole margine di manovra, stabilire come ripartire le risorse fra le singole voci di spesa, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale; in termini finanziari nella misura in cui riconduce la pluralità dei versamenti attualmente dovuti dagli enti per le diverse norme di contenimento in corso di disapplicazione, ad un versamento da effettuare su un unico capito di entrata del Bilancio dello Stato"*.

In ottemperanza, pertanto, delle nuove disposizioni accennate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene previsto un versamento al bilancio dello Stato di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento (comma 594) e vengono introdotte nuove misure di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi.

Per tale tipologia di costi è stato previsto un unico limite determinato dal valore medio dei nel triennio 2016-2018 come risultante dai bilanci d'esercizio approvati (comma 591).

Per i soggetti pubblici in contabilità economico-patrimoniale (come gli enti del sistema camerale) la base imponibile è rappresentata dalle voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio d'esercizio redatto a norma dello schema del D.M. 27 marzo 2013 (comma 592).

Con la nota prot. n. 88550/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che si possano escludere gli interventi economici, iscritti nella voce B7a), del budget economico di cui al D.M. 27 marzo 2013 allegato al preventivo economico ai fini del calcolo della base imponibile della media dei costi per acquisizioni di beni e servizi iscritti nella stessa voce nei bilanci d'esercizio del triennio 2016-2018.

In attuazione a quanto previsto dalla Circolare della RGS n. 23/2022, per il solo anno 2022, vengono esclusi, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici. A causa del perdurare della situazione politica conflittuale e delle immutate condizioni delle forniture, la successiva Circolare della RGS n. 42/2022 ha confermato, anche per il 2023, l'esclusione di tali oneri dal calcolo dei risparmi di spesa. Per uniformità tra soggetti che operano in regime di contabilità finanziaria e quelli che operano in regime di contabilità economico-patrimoniale, la predetta Circolare n. 42 ha escluso, altresì, gli oneri sostenuti per acquisto di buoni pasto da erogare al personale dipendente dal calcolo del limite di spesa.

Di seguito, si riporta il dettaglio dei valori ai fini del calcolo del limite dei costi in questione:

ANNO	VOCE CONTO ECONOMICO			TOTALE	A detrarre consumi energetici x i soli anni 2022/2023 (circolare RGS n. 23/2022)	Totale rideterminato (circolare RGS n. 23/2022)	A detrarre buoni pasto (circolare RGS n. 42/2022)	Totale rideterminato (circolari RGS n. 42 e 23/2022)
	B6	B7 (sottovoci b), c) e d))	B8					
2016	-	2.381.813	17.016	2.398.829	-91.633		-89.974	
2017	-	2.097.870	18.464	2.116.334	-102.050		-84.779	
2018	-	2.198.015	21.854	2.219.869	-103.962		-78.061	
VALORE MEDIO TRIENNIO - VALORE LIMITE				2.245.011	-99.215	2.145.796	-84.271	2.061.525
2022 (preconsuntivo)	5.457	2.186.321	24.883	2.216.661	-131.404	2.085.257	-58.730	2.026.527
DIFFERENZA TRA VALORE LIMITE E VALORE PRECONSUNTIVO 2022								34.998
2023	10.000	2.207.870	27.000	2.244.870	-135.100	2.109.770	-72.000	2.037.770
DIFFERENZA TRA VALORE LIMITE E VALORE PREVENTIVO 2023								23.755
n.b. Per il solo anno 2023, nella voce B7 b) sono comprese anche spese per la formazione non soggetta ai vincoli di cui alla L. 160/2019 pari ad Euro 2.500 (ex art. 113 d.lgs. 50/2016)								

Continuano, invece, ad applicarsi le norme di contenimento non menzionate nel citato allegato A del comma 590 per le quali, ove previsto, seguirà ad essere effettuato il versamento al bilancio dello Stato ovvero delle disposizioni restrittive recate dal D.L. 78/2010 ovvero quelle riferite alle spese per organismi collegiali e altri organismi (Art. 6, comma 1) e alle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi (Art. 6, comma 14).

Ciò premesso si dettagliano gli oneri relativi alle **prestazioni di servizi**, i quali risultano pressoché invariati rispetto ai valori di preconsuntivo.

Tabella 11 – "Oneri per prestazioni di servizi: dinamica dei costi 2022/2023"

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	Previsione consuntivo 31.12.2022	Preventivo economico 2023
Oneri telefonici	8.990,43	10.000,00
Spese per consumo di energia elettrica	100.177,45	100.100,00
Spese per consumo di acqua	11.855,98	10.000,00
Oneri per riscaldamento e condizionamento	31.226,81	35.000,00
Oneri pulizia locali	194.865,52	200.000,00
Oneri servizi di portierato	235.969,72	235.000,00
Oneri per servizi di vigilanza	9.221,31	7.500,00
Oneri per manutenzione ordinaria	17.820,60	15.000,00
Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	45.951,73	45.000,00
Oneri per assicurazioni	21.803,85	25.000,00
Oneri Consulenti ed Esperti non sogg. a limiti	3.743,42	4.000,00
Oneri per il portavoce - Legge 150/2000	8.764,00	15.024,00
Oneri Legali	62.000,00	62.000,00
Spese Automazione Servizi	1.060.687,52	900.000,00
Oneri di Rappresentanza	1.500,00	2.500,00
Oneri postali e di Recapito	7.342,34	5.000,00
Oneri per la Riscossione di Entrate	43.782,59	45.100,00
Oneri per la Riscossione del diritto annuale	98.932,36	100.000,00
Oneri vari di funzionamento	75.723,76	60.000,00
Rimborsi spese per attività ispettiva (metrologia legale)	32.172,67	31.000,00
Rimborsi spese di missione	2.303,26	2.600,00
Buoni Pasto	58.729,74	72.000,00
Spese per la formazione del personale	4.810,00	4.750,00
Spese per la formazione del personale obbligatoria (sicurezza/anticorruzione)	0,00	2.500,00
TOTALE	4.581.675,32	4.628.249,10

Riguardo la spesa della gestione corrente del settore informatico, si segnala che con la citata legge di bilancio 2020 ha apportato nuove disposizioni restrittive prevedendo all'articolo 1, comma 610, l'obbligo di conseguire, su base annua, un risparmio nel triennio 2020-2022 pari al 10% della spesa media sostenuta nel biennio 2016-2017; percentuale ridotta al 5% per la quota di dette spese destinata alla gestione delle infrastrutture informatiche (data center) a decorrere dalla certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) del relativo passaggio al "Cloud della Pa" (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione (comma 611).

Al riguardo, giova ricordare che con l'articolo 53, comma 6, lettera b), del DL 31 maggio 2021 n.77, cd. Decreto Semplificazioni, è stata disposta l'abrogazione dei commi da 610, 611 e 613 dell'articolo unico della Legge di Bilancio 2020 che aveva imposto anche a Camere di commercio, Unioni regionali e Unioncamere il conseguimento di ulteriori risparmi sulle spese informatiche.

Gli **oneri per godimento di beni di terzi**, pari ad Euro 27.000, comprendono i canoni di noleggio e leasing di strumentazione tecnica necessaria al funzionamento dell'Ente (centralino VOIP IP, stampanti, fax, pc, ecc), mentre non sono previsti canoni per locazioni passive.

Gli **oneri diversi di gestione** ammontano complessivamente ad Euro 1.580.860 e comprendono i costi riportati nella tabella seguente tra i quali sono compresi gli oneri fiscali (Ires, Irap, Ici ed altre imposte e tasse), nonché i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa pubblica innanzi illustrate che risultano accantonati al conto "oneri per riversamento risparmi leggi finanziarie" per un totale complessivo di Euro 1.155.380, da versare in favore dell'entrata del bilancio dello Stato nel mese di giugno 2023.

Riguardo quest'ultime somme, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n.210/2022, fermo restando la scelta legislativa di imporre regole di contenimento della spesa, ha ritenuto irragionevole l'applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni sull'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi. La Corte ha osservato che, a decorrere dall'anno 2017,

l'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata oggetto di riduzione da parte del legislatore in maniera crescente fino ad arrivare al cinquanta per cento. Tale riduzione, in aggiunta all'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio rendendo, dal 2017 e fino al 2019, i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.

Tabella 12 – "Oneri diversi di gestione: dinamica dei costi 2022/2023"

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Previsione consuntivo 31.12.2022	Preventivo economico 2023
Oneri per acquisto libri e quotidiani	2.850,00	3.500,00
Oneri per Acquisto Cancelleria	5.457,23	10.000,00
Oneri per riversamento risparmi legge finanziaria	1.155.379,67	1.155.379,67
Oneri per materiale destinato alla rivendita	0,00	0,00
Imposte e Tasse (Tari)	67.025,00	70.000,00
Ires anno in corso	36.102,69	36.102,69
Irap attività istituzionale	254.787,81	245.506,37
Ici/Imu anno in Corso	58.871,00	58.871,00
Altre Imposte e Tasse	3.000,00	1.500,00
TOTALE	1.583.473,40	1.580.859,73

Come si evince dalla tabella che segue le **quote associative**, principalmente calcolate sulla base degli introiti del diritto annuale (e ciò vale sia per l'Unione regionale che nazionale delle Camere di Commercio, nonché per la partecipazione al fondo perequativo), in virtù dei tagli operati dall'art. 28 del DL 90/2014 alle misure del tributo camerale presentano sensibili variazioni rispetto all'esercizio in corso.

Sull'argomento si segnala che i contributi associativi dovuti all'Unione Nazionale e Regionale delle Camere di Commercio è stato stimato applicando rispettivamente

l'aliquota del 2% e dell'1,75% alla base imponibile desunta sui dati del bilancio consuntivo 2021. Per l'Unione Regionale si è tenuto conto anche delle nuove percentuali di partecipazione delle Camere di Commercio Campane.

Tabella 13 – "Quote associative organismi del sistema camerale: dinamica dei costi 2022/2023"

QUOTE ASSOCIATIVE	Previsione consuntivo 31.12.2022	Preventivo economico 2023
Partecipazione fondo perequativo	212.870,06	213.500,00
Quote associative	2.600,00	2.600,00
Quota associativa Unione Regionale	197.583,00	232.893,00
Contributo Ordinario Unioncamere	225.809,05	226.000,00
Quote ordinarie consortili	149.915,17	149.915,17
TOTALE	788.777,28	824.908,17

Infine, in relazione agli **"Organi istituzionali"** sono state previste le indennità in virtù di quanto stabilito dall'art. 4-bis, comma 2 bis, della Legge n. 580 del 1993 così come modificata dal D.L. n. 228/2021. Le somme dovute sono state determinate sulla base delle nuove disposizioni previste dal DL n. 228/2021 e dal DPCM 23 agosto 2022, n. 143 con le quali il legislatore ha provveduto a superare la gratuità delle cariche diverse da quelle del collegio dei revisori dei conti e dell'OIV, introdotta in precedenza con il D.Lgs. n. 219/2016.

Tabella 14 – "Organi istituzionali: dinamica dei costi 2022/2023"

ORGANI ISTITUZIONALI	Previsione consuntivo 31.12.2022	Preventivo economico 2023
Compensi Ind. e rimborsi Consiglio	0,00	160.000,00
Compensi Ind. e rimborsi Giunta	0,00	0,00
Compensi Ind. e rimborsi Presidente	0,00	0,00
Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	34.307,20	34.307,20
Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	2.500,00	2.500,00
Compensi Ind. e rimborsi Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance	9.360,00	9.600,00
TOTALE	46.167,20	206.407,20

8) Interventi economici

L'iter di formazione del preventivo economico annuale è disciplinata dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, approvato con D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, mentre gli articoli dal n. 8 al 10 contengono le disposizioni relative alla formazione e approvazione del budget direzionale che traduce il preventivo annuale in obiettivi assegnati ai dirigenti.

Alla luce dell'articolo 5, la Relazione previsionale e programmatica costituisce la base di partenza dell'iter di formazione del preventivo economico annuale che, ai sensi dell'art. 6 del più volte citato D.P.R. 254, deve essere coerente rispetto alla relazione stessa.

In particolare, la Relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e illustra i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresì, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.

Naturalmente, la programmazione annuale è strettamente connessa a quella pluriennale, della quale ne costituisce un momento di attuazione e nel contempo di aggiornamento.

Infatti, il Consiglio camerale ha approvato lo scorso dicembre la Relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2023, coerentemente agli indirizzi generali previsti nel programma pluriennale di mandato per gli anni 2022–2026, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 9 del 13 ottobre 2022.

Recependo le specificità del programma pluriennale e della conseguente Relazione Previsionale e Programmatica si riportano di seguito le linee strategiche di intervento:

1. Valorizzazione del patrimonio informativo
2. Comunicazione e Trasparenza
3. Transizione burocratica e semplificazione
4. Regolazione del mercato e tutela del consumatore
5. Transizione digitale e ecologica
6. Orientamento al lavoro: giovani e nuove imprese
7. Sostegno all'imprenditorialità
8. Internazionalizzazione
9. Turismo e Cultura
10. Imprenditoria femminile

E' noto che negli ultimi anni le attività di programmazione hanno dovuto tener conto principalmente dei contenuti della riforma che ha interessato il sistema camerale. Riforma che, oltre a razionalizzare tutte le componenti organizzative del sistema camerale, ha individuato una serie di funzioni, sulle quali il sistema ha già lavorato per ridefinire in maniera più efficiente e innovativa i servizi offerti, a partire da quelli che riguardano i nuovi temi di frontiera: mercato del lavoro, digitale, cultura e turismo. Affrontando innanzitutto la questione finanziaria, grazie all'incremento del 20% del diritto annuale che ha permesso di realizzare i progetti nel primo triennio 2017-2019. Da tali premesse normative è scaturita, a livello nazionale, la seconda programmazione del 20% del diritto annuale riguardante il triennio 2020-2022. Il 2023 rappresenta l'anno di avvio delle attività del terzo triennio della progettualità del 20% attualmente in corso di definizione, ma soprattutto ricade in una fase cruciale per il futuro del nostro Paese nel suo complesso. Nel programma di revisione complessiva di tanti aspetti che condizionano la competitività del Paese e che riguardano la vita delle imprese, giocheranno un ruolo importante le risorse straordinarie messe a disposizione con il Next Generation EU. Il

PNRR ha lanciato grandi sfide: la transizione digitale, quella ecologica, il grande investimento in infrastrutture. A ciò va aggiunto la imponente sfida della riforma e della modernizzazione della PA.

Il sistema camerale nel suo complesso, in sintonia con le organizzazioni imprenditoriali, può svolgere una funzione di cerniera con le istituzioni, a supporto della loro azione ed a tutela delle imprese, specialmente quelle di più piccola dimensione e maggiormente sensibili al contesto amministrativo e burocratico in cui operano.

Anche la Camera di Commercio di Salerno è parte integrante di questo processo di rinnovamento, che comporta ovviamente la necessità di effettuare scelte adeguate, per evitare che le esigenze di ottimizzazione della struttura e dei costi possano tradursi in un pregiudizio per la qualità e la quantità dei servizi resi all'utenza, ma al contempo pone l'esigenza di individuare scelte flessibili ai cambiamenti.

Risulta necessario, dato l'elevato livello di complessità, affrontare la realtà che con una strategia di risposta multidimensionale e a geometrie variabili, affiancata da strumenti di valutazione e monitoraggio, efficienti ed efficaci.

Le linee tracciate si collegano alle seguenti tematiche centrali per l'attività dell'intero sistema camerale:

- ✓ Transizione digitale e tecnologica attraverso innanzitutto l'attività dei Punti Impresa Digitale – PID.
- ✓ Transizione burocratica e semplificazione con il passaggio da una burocrazia difensiva a una burocrazia aperta più amica delle imprese e attraverso il Registro delle Imprese che rappresenta un caso di eccellenza internazionale, il primo esempio di registro pubblico delle imprese totalmente telematico.
- ✓ Credito e finanza in quanto il tema delle risorse finanziarie rappresenta un nodo cruciale per il prosieguo dell'attività d'impresa, dal momento che il

credito, a causa dell'eccessivo indebitamento delle imprese, subirà probabilmente dei flussi più rallentati.

- ✓ Transizione ecologica verso un'economia sostenibile che rappresenta un fattore centrale per la competitività del sistema produttivo, una risposta alla scarsità di materie prime, alla necessità di superare fonti energetiche fossili (non rinnovabili) e al cambiamento climatico,
- ✓ Internazionalizzazione, anche attraverso attività per accompagnare le piccole e medie imprese, soprattutto quelle di più ridotta dimensione, a ridefinire o riprogettare in questa fase la propria presenza all'estero e per incrementare l'utilizzo del digitale a sostegno dell'export, per avviare o sviluppare nuove forme di presenza sui mercati.
- ✓ Sostegno alle aggregazioni e collaborazioni tra imprese al fine di proteggere un patrimonio di competenze imprenditoriali e relazionali, nonché fronteggiare il pesante indebitamento delle imprese, è necessario incentivare i processi di aggregazione tra le stesse.
- ✓ Giustizia alternativa, legalità nell'economia e promozione della concorrenza, valorizzando il ruolo che le camere di commercio svolgono a tutela della legalità nell'economia.
- ✓ Giovani, politiche attive del lavoro, nuove imprese, con un ruolo ancora più importante nelle politiche attive del lavoro, potenziando il collegamento tra scuola e impresa, anche tramite l'alternanza scuola-lavoro e lo sviluppo dell'autoimprenditorialità, grazie alla banca dati Excelsior.
- ✓ Imprenditoria femminile, con azioni che possano nella ripartenza colmare il più possibile il gap di genere.

Per la Camera di Salerno l'anno 2023 viene a rappresentare, in quanto iniziale dell'attuale consiliatura, un momento di avvio del percorso strategico da poco

delineato. Inoltre, la Camera di Salerno intende operare nel 2023 in linea con la visione messa a punto a livello nazionale, al fine di raggiungere la migliore definizione possibile del programma strategico da realizzarsi nel prossimo esercizio. In tale ottica la Camera, nel prossimo esercizio conferma l'intento, alla luce dei cambiamenti in atto connessi alla fase emergenziale, di favorire prioritariamente la destinazione di una parte delle risorse disponibili direttamente in favore delle imprese mediante l'erogazione di voucher finalizzati al conseguimento di obiettivi mirati, previa approvazione dei relativi bandi

La presente relazione è strutturata nel seguente modo:

- Quadro riepilogativo del budget promozionale 2023.
- Illustrazione delle iniziative in aderenza agli obiettivi strategici e alle azioni contenute nella RPP. In particolare, per ogni linea strategica d'intervento vengono prima richiamate tutte le singole azioni indicate nella RPP (*box in azzurro*)
- Descrizione delle attività relative ai progetti 20% triennio 2023-2025, attualmente in corso di definizione.

Si precisa che non sono riportate le iniziative riconducibili alle spese di funzionamento, o prosecuzione di interventi già avviati, o ancora se trattasi di interventi la cui realizzazione avverrà esclusivamente a cura delle risorse umane dell'Ente.

Le iniziative da realizzare con le risorse destinate agli Interventi economici saranno invece definite dalla Giunta camerale nell'ambito della programmazione di dettaglio.

risorse per interventi promozionali- anno 2023

totale interventi economici - Anno 2023	1.422.390,00
--	---------------------

LINEA 1 - Valorizzazione del patrimonio informativo

Obiettivo "Innovare l'informazione statistica ed economica per le imprese"

- Agevolare l'accesso all'informazione economica ricorrendo ad un uso costante dei più moderni strumenti di comunicazione.
- Proseguire nel percorso volto all'utilizzo sistematico delle piattaforme social media.
- Revisionare le attività necessarie per rendere fruibile su smartphone dati e informazioni statistico-economiche.
- Promuovere e divulgare gli studi e le azioni svolte dagli Osservatori camerali.
- Migliorare la qualità delle banche dati anagrafiche camerali.
- Consolidare il ruolo della Camera nell'ambito del Sistan.
- Ampliare l'attività di rilevazione dei prezzi di alcuni prodotti di riferimento.
- Sviluppare attività di ricerca per soddisfare specifiche nicchie di mercato.

Obiettivo strategico "Potenziare il ruolo svolto sul territorio dell'Osservatorio economico"

- Ricercare sinergie con altri soggetti detentori di dati e con enti di ricerca per ampliare il contesto di riferimento delle analisi.
- Promuovere il dialogo con il sistema locale istituzionale e con il mondo associativo per una diffusione condivisa e omogenea delle statistiche.
- Creare momenti di confronto e di informazione pubblica in collaborazione con partner istituzionali e del sistema camerale, con particolare attenzione alle linee di sviluppo dell'intero territorio regionale.

LINEA 2 - Comunicazione e Trasparenza

Obiettivo strategico "Aumentare il livello di informazione e trasparenza percepito dall'utenza"

- Consolidare il sito internet camerale.
- Consolidare l'uso delle piattaforme social media.
- Consolidare lo strumento di comunicazione attraverso la sostituzione della storica piattaforma "Ciao Impresa", con la più completa e articolata Dynamics 365-Microsoft.
- Proseguire nelle attività di "Media Relation".
- Realizzare gli aggiornamenti necessari della Carta dei Servizi.
- Realizzare con periodicità le indagini di customer satisfaction.
- Potenziare il contatto con l'utenza e migliorare gli standard di qualità raggiunti.
- Aggiornare costantemente la sezione del sito web "Amministrazione Trasparente"
- Attuare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
- Prediligere specifiche misure, descritte nel Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO: procedure informatiche; trasparenza; formazione del personale; rotazione e affiancamento del personale; diffusione di buone pratiche e partecipazione a gruppi di lavoro.

LINEA 3 – Transizione burocratica e semplificazione

Obiettivo strategico "Riduzione dei costi della burocrazia"

- Sensibilizzare le imprese all'assolvimento dell'obbligo di iscrizione e mantenimento del proprio domicilio digitale.
- Potenziare la diffusione dei dispositivi di firma digitale/CNS.
- Sensibilizzare le P.A. del territorio all'utilizzo della piattaforma "VERIFICHE PA" dialogo tra P.A. attraverso l'uso della PEC.

- *Gestire gli sportelli camerali sul territorio provinciale.*
- *Potenziare la diffusione verso l'utenza delle informazioni amministrative Registro delle Imprese (SARI – supporto specialistico Registro Imprese).*
- *Verificare la possibilità di accedere alle opportunità di finanziamento previste dal PNRR accessibili alle Camere di Commercio.*
- *Attivare l'adempimento relativo al Titolare Effettivo.*
- *Assicurare l'ulteriore sviluppo del SUAP camerale.*
- *Valorizzare la partecipazione a gruppi di lavoro congiunti (Infocamere, Unioncamere, Unioncamere Campania, Camere di Commercio italiane, ATECO, Conservatori).*
- *Valorizzare i servizi di egovernment camerale attraverso il sito istituzionale, i social media.*
- *Proseguire nella attività per sensibilizzare le imprese all'utilizzo della PEC.*

Obiettivo strategico “Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa”

- *Proseguire nel processo di dematerializzazione attraverso l'utilizzo di documentazione informatica.*
- *Informatizzare i provvedimenti del conservatore.*
- *Normalizzare, ottimizzare e razionalizzare i tempi di gestione delle pratiche.*
- *Valutare la fattibilità dell'accreditamento al Network internazionale per i certificati di origine in armonia con l'intero sistema camerale.*
- *Assicurare lo sviluppo delle competenze digitali del personale.*
- *Avviare azioni di dematerializzazione e digitalizzazione delle competenze camerali in tema di affidabilità dei dati RI e della tutela mercato.*

Su questo filone sono programmati interventi per complessivi 200.000 euro.

Un primo intervento riguarderà il miglioramento del raccordo con l'utenza del Registro Imprese al fine di abbassare il numero di pratiche incomplete. Da una parte si migliora l'assistenza all'utenza, ma dall'altra si migliora anche la produttività degli uffici.

Il predetto intervento sarà accompagnato da altri che avranno come finalità il processo di digitalizzazione delle imprese per consentire alle stesse l'evasione degli adempimenti in tempi rapidi.

LINEA 4 - Regolazione del mercato e tutela del consumatore

Obiettivo strategico “Garantire la correttezza nelle transazioni commerciali e la fede pubblica”

- *Organizzare campagne informative, incontri con associazioni di categoria, ordini professionali, imprese ed Enti locali.*
- *Realizzare attività ispettive per verificare il corretto funzionamento degli strumenti metrici.*
- *Realizzare attività di sorveglianza sui centri abilitati ad operare sui cronotachigrafi digitali.*
- *Realizzare ogni altra attività prevista dalla normativa in materia metrologica (contatori acqua, gas, calore).*
- *Intensificare la collaborazione con le forze di polizia al fine di rendere più efficace l'azione di vigilanza sul mercato.*
- *Assicurare il presidio delle funzioni connesse alle manifestazioni a premio.*

Obiettivo strategico “Vigilare sulla conformità e sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio”

- *Realizzare azioni informative per consumatori ed imprese su diritti ed obblighi previsti dalla normativa vigente per garantire la produzione, distribuzione e acquisto di prodotti sicuri rientranti negli ambiti di competenza della Camera.*
- *Vigilare sul mercato al fine di accertare la presenza di prodotti non conformi alla normativa anche in tema di etichettatura.*
- *Avviare una collaborazione con le autorità preposte al controllo sui prodotti alimentari (NAS, Regione, ASL) e con gli organismi del sistema camerale sui temi della corretta etichettatura.*

- Consolidare la collaborazione con Unioncamere sui temi della conformità e sicurezza dei prodotti, nell'ambito delle attività di vigilanza del mercato (Vimer).
- Svolgere anche in coordinamento con le autorità di polizia giudiziaria e/o con Unioncamere azioni di contrasto alla contraffazione di prodotti.

Obiettivo strategico “Promuovere la tutela della proprietà industriale e dei beni immateriali”

- Consolidare il servizio di ricezione delle domande di registrazione di marchi e brevetti.
- Svolgere attività di assistenza di primo livello in tema di tutela della proprietà industriale.
- Realizzare azioni info/formative per promuovere la cultura del valore dei beni immateriali.

Obiettivo strategico “Promuovere la trasparenza del mercato”

- Erogare il servizio di front/back office sui protesti.
- Realizzare campagne informative per promuovere la conoscenza delle condizioni e modalità per la cancellazione di un protesto dal registro.
- Seguire, con il supporto di Unioncamere, lo sviluppo della normativa relativa alla crisi d'impresa.

Obiettivo strategico “Promuovere la tracciabilità dei prodotti”

- Aderire ad iniziative del sistema camerale volte a sviluppare marchi territoriali o a promuovere l'adesione a marchi nazionali identificativi di filiere produttive.

Obiettivo strategico “Promuovere la diffusione delle procedure alternative la soluzione delle controversie”

- Erogare il servizio di mediazione e conciliazione.
- Proseguire nella realizzazione di momenti info/formativi per la promozione della cultura della mediazione ed arbitrato.
- Avviare collaborazioni con altri oggetti istituzionali per ampliare il raggio di azione dell'organismo di mediazione della Camera.
- Modificare la regolamentazione camerale in tema di arbitrato e qualificare gli arbitri designati dalla Camera per la soluzione di controversie civili.

LINEA 5 – Transizione digitale e ecologica

Obiettivo strategico “Promuovere la digitalizzazione delle imprese”

- Potenziare le attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza sul tema del digitale.
- Sostenere gli investimenti tecnologici delle imprese.

□

Obiettivo strategico “Innalzare il livello competitivo delle imprese attraverso: certificazione di qualità; certificazione ambientale; responsabilità sociale di impresa

- Attivare attività coordinate di comunicazione, informazione, formazione e assistenza sul tema della sostenibilità, con particolare riferimento alla transizione ecologica.
- Attività info/formative nell'ambito di misure specifiche da attivare in convenzione con la Regione e altri soggetti pubblici e privati, con particolare interesse per tutte le tematiche collegate allo sviluppo sostenibile.

LINEA 6 – Orientamento al lavoro: giovani e nuove imprese

Obiettivo strategico “Promuovere la collaborazione con gli Istituti secondari di secondo grado della provincia di Salerno”

- Organizzare eventi di informazione e orientamento.
- Rafforzare il collegamento organico tra le istituzioni scolastiche ed il mondo del lavoro.
- Favorire il più ampio coinvolgimento delle imprese nei PCTO.
- Migliorare la conoscenza di percorsi di qualità di alternanza.
- Valorizzare le azioni già avviate dalla Camera sul tema e coordinare gli interventi promossi da associazioni di categoria.

Obiettivo strategico “Sostenere la transizione dal sistema formativo al mondo del lavoro”

- Collaborare alla promozione del modello formativo ITS, che favorisce la formazione di capitale umano coerente ai fabbisogni occupazionali espressi dalle imprese.
- Sviluppare servizi anche telematici per supportare i processi di placement svolti dall'Università.

Obiettivo strategico “Qualificare le competenze acquisite nel corso della vita”

- Collaborare alla realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali.

Obiettivo strategico “Favorire l’inserimento occupazionale e ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro”

- Partecipare alla realizzazione del sistema informativo Excelsior.

Obiettivo strategico “Favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita”

- Realizzazione iniziative di formazione e/o di aggiornamento professionale per imprenditori e loro dipendenti.

LINEA 7 – Sostegno all’imprenditorialità

Obiettivo strategico “Fornire assistenza e orientamento ad aspiranti/neo imprenditori”

- Partecipazione all’avvio di uno piano nazionale specialistico che, integrato con il rilancio generale dei Servizi Nuove Impresa, promuova attività di orientamento/educazione all’imprenditorialità.
- Sviluppare un sistema di relazioni con Enti di rilievo nazionale, regionale, locale.
- Animare la piattaforma camerale per l’imprenditorialità (Hub del servizio Nuove imprese).
- Realizzare percorsi di informazione e comunicazione orientativa sui modelli di start up e imprese innovative e imprese sociali, anche con testimonianze dirette.

Obiettivo strategico “Accompagnare le imprese nella ricerca delle fonti di finanziamento”

- Proseguire nelle attività dello sportello “Microcredito”.
- Organizzare incontri/seminari, workshop specifici con gli enti attuatori di bandi/misure di finanziamento agevolato.
- Diffondere newsletters periodiche sui temi della finanza agevolata.

- Promuovere strumenti e conoscenze che consentano alle imprese di monitorare e consolidare il proprio equilibri finanziari e organizzativo, anche con il supporto di Innexa.*

Obiettivo strategico “Promuovere le start up/PMI innovative”

- Organizzare incontri dedicati alle start up/PMI innovative su temi di loro interesse.*
- Favorire l'emersione di start up/PMI innovative attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.*

Obiettivo strategico “Favorire il ricambio generazionale in azienda”

- Organizzare servizi formativi su tematiche manageriali, organizzative e amministrative.*
- Organizzare incontri mirati sulle problematiche legate al ricambio generazionale.*

Obiettivo strategico “Sostenere il patrimonio intangibile delle imprese”

- Realizzare azioni info/formative e di assistenza alle imprese.*

LINEA 8 - Internazionalizzazione

Obiettivo strategico “Informare le imprese non esportatrici sui temi dell'internazionalizzazione”

- Organizzare campagne informative, incontri con associazioni di categoria, ordini professionali e imprese.*
 - Informare sulle attività e le opportunità offerte dall'Unione europea.*
- Organizzare convegni, seminari e workshop locali su questioni di interesse per le PMI.*

Obiettivo strategico “Orientare e assistere le imprese nei processi di internazionalizzazione”

- Stimolare le imprese locali per il posizionamento sui mercati internazionali.*
- Assistere le imprese nel reperimento di informazioni concernenti la contrattualistica, i trasporti, la fiscalità, i sistemi doganali, gli strumenti di pagamento, il marketing.*
- Assistere le imprese nella ricerca e individuazione dei mercati target mediante l'erogazione di servizi di carattere informativo.*
- Facilitare l'accesso ai servizi legali e di marketing internazionali forniti dalle istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*
- Facilitare l'accesso a servizi formativi predisposti da istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*
- Organizzare servizi info/formativi in collaborazione con istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*

Obiettivo strategico “Promuovere l'accesso ai mercati internazionali”

- Assistere le imprese nella individuazione di partner esteri.*
- Organizzare incontri commerciali in loco con operatori stranieri.*
- Organizzare partecipazioni collettive a fiere nazionali di rilievo internazionale.*
- Sostenere/informare le imprese nella partecipazione a missioni commerciali, fiere e altre iniziative organizzate da istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*
- Sostenere/informare le imprese sulle opportunità di finanziamento previste da istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*

LINEA 9 – Turismo e Cultura

Obiettivo strategico “Promuovere la diversificazione dell’offerta turistica”

- Partecipare a tavoli di lavoro con gli stakeholder per la definizione di una strategia condivisa per la promozione turistica della provincia di Salerno.
- Valorizzare nuove forme di turismo, considerando la possibilità di promuovere la costituzione di reti tese a superare il deficit relazionale esistente tra gli attori economici del territorio.

Obiettivo strategico “Promuovere l’attrattività turistica del territorio”

- Cofinanziare pochi e selezionati eventi culturali e turistici di livello nazionale e internazionale, attivando eventualmente procedure di valutazione sull’impatto degli stessi sul territorio.
- Attivare un programma unitario di promozione territoriale in sinergia con gli altri attori istituzionali e associativi, con il supporto di esperti di settore, anche per l’individuazione di nuove aree di interesse.
- Partecipare a eventi di promozione turistica in collaborazione con attori istituzionali di livello locale, regionale, nazionale.
- Valorizzare il legame tra cultura, turismo ed eccellenze produttive del territorio, proseguendo nel percorso di promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale, secondo un approccio intersettoriale.

LINEA 10 – Imprenditoria femminile

Obiettivo strategico “Sostenere l’imprenditoria femminile”

- Supportare i lavori del CIF. L’organismo operante nell’ambito della Camera risponde all’esigenza di dare voce e tradurre in atti le attese e i bisogni delle donne imprenditrici della provincia. L’attenzione che s’intende riservare a tali tematiche sarà facilitata e resa ancor più efficace grazie all’aumentata rappresentanza femminile in seno alla Giunta e al Consiglio camerale.

L’attività di programmazione degli interventi economici viene completata con i progetti di cui all’ art.18, comma 10, della Legge n.580/1993. Finanziamento programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese. Incremento diritto annuale 20%. Triennio 2023-2025.

I progetti avranno un peso economico importante in termini relativi dal momento che al netto degli accantonamenti ammontano complessivamente a 1.284.587,44.

Premesso che troveranno allocazione contabile allorquando interverrà l'apposito decreto ministeriale necessario per la copertura finanziaria, è indicativo in questa relazione una sintetica descrizione dei progetti ed i relativi obiettivi.

Le linee progettuali, in perfetta continuità alle strategie di intervento sviluppate nel precedente triennio, riguardano:

1. la doppia transizione digitale ed ecologica, con un focus particolare sullo sviluppo di ecosistemi dell'innovazione digitale e green, affiancando così le imprese nei processi di cambiamento;
2. L'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con azioni di supporto alle imprese attraverso l'orientamento, la certificazione delle competenze, il rapporto con gli ITS;
3. il turismo, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione dei territori, alla promozione delle destinazioni turistiche e degli attrattori culturali, al potenziamento della qualità della filiera turistica;
4. l'internazionalizzazione delle PMI, per assicurare un accompagnamento permanente alle PMI verso i mercati esteri attraverso una serie di servizi sia "fisici" che "virtuali", ad azioni mirate di assistenza.

LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA

Promuovere un'economia inclusiva e sostenibile attraverso la trasformazione digitale ed ecologica delle imprese è una delle sfide più attuali, sia per rilanciare la ripresa post pandemica e dare slancio a produzione e investimenti, sia per "mettere a terra" le iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR che rappresentano un'occasione irripetibile per avviare un nuovo ciclo di sviluppo inclusivo e sostenibile del nostro Paese.

La “doppia transizione” è infatti considerata uno dei capisaldi della ripresa post Coronavirus del nostro Paese ed avrà impatti significativi sulla competitività e sulla crescita internazionale, come evidenziato dal rapporto DESI 2022 - Digital Economy and Society Index della Commissione Europea: “i progressi che il nostro Paese sarà capace di compiere nei prossimi anni verso la transizione digitale, ecologica e la sostenibilità saranno cruciali per consentire all’intera UE di conseguire gli obiettivi del decennio digitale per il 2030”.

Inoltre, i mutati scenari internazionali legati alla crisi energetica stanno determinando nuovi assetti globali che impongono al sistema produttivo nuove sfide per competere nell’attuale contesto economico, caratterizzato da un significativo incremento del costo delle materie prime e dell’energia. Le imprese italiane sono quindi chiamate a investire in tecnologia e a produrre in maniera sostenibile se vogliono continuare a competere a livello internazionale: le soluzioni green e digitali diventano così due elementi imprescindibili per la tenuta del sistema produttivo del nostro Paese. Questo nuovo paradigma produttivo non riguarda solo le grandi imprese ma soprattutto quelle di micro e piccole dimensioni, spesso più impreparate ad affrontare la doppia transizione sia per difficoltà legate all’accesso agli incentivi e alla gestione degli investimenti, sia per l’assenza di professionalità adeguate a gestire i nuovi modelli produttivi.

Gli obiettivi prioritari che la presente progettualità intende raggiungere sono:

- Accrescere la cultura, la consapevolezza e le competenze delle imprese in materia digitale e green, indispensabili per ripensare i processi e i modelli organizzativi in una chiave coerente con la doppia transizione.
- Sviluppare ecosistemi dell’innovazione digitale e green, indispensabili per rispondere in maniera sempre più concreta, puntuale ed efficace ai fabbisogni tecnologici delle imprese, rafforzando le partnership con i principali Enti di ricerca italiani e favorendo l’incontro tra domanda e offerta di tecnologia, favorendo inoltre

la cooperazione tra imprese nei distretti o nelle aree industriali e artigianali per sviluppare la generazione condivisa di energia da fonti rinnovabili.

- Facilitare la “doppia transizione” attraverso le tecnologie digitali, rafforzando i sistemi di misurazione e di assessment oggi a disposizione dei PID.
- Accompagnare le imprese nella “doppia transizione”, affiancandole nei processi di cambiamento e innovazione, spesso troppo complessi per micro e piccole realtà produttive.

Gli obiettivi sopra riportati saranno realizzati valorizzando le competenze, le professionalità, i contatti e gli strumenti realizzati dai PID, consolidando il bacino di professionalità già presenti all'interno delle Camere sul tema del digitale e integrando la struttura organizzativa con competenze specifiche sulle tematiche legate alla transizione sostenibile ed ecologica.

PROGETTO FORMAZIONE LAVORO

Il ruolo delle Camere di commercio, nonostante il rinnovato quadro di incertezze, può ulteriormente rafforzarsi, ponendo a servizio delle imprese e della formazione le proprie consolidate funzioni e attività per facilitare la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, agendo in primis sull'importanza dell'acquisizione e rafforzamento delle competenze da parte dei giovani per poter sperimentare e sviluppare tutte quelle abilità e capacità del proprio bagaglio culturale utile nell'avvicinarsi al mutevole mercato del lavoro. In tal senso, sarà poi necessario poter comprovare le competenze acquisite nel proprio percorso di “learning by doing”. Ed è proprio con questo obiettivo che il sistema delle Camere di commercio intende supportare un processo di certificazione delle competenze che punti a sviluppare e a far emergere tutte quelle caratteristiche proprie dell'alternanza di qualità utile non solo a fini orientativi ma anche come bagaglio di esperienza sul campo, sia essa svolta alla fine di un percorso secondario (PCTO), sia a conclusione di un

percorso professionalizzante (ITS, Duale). In tal senso, si pongono le basi per offrire supporto a tutta la filiera tecnico professionale, puntando all'arricchimento e alla certificazione delle competenze (specialmente digitali, green e imprenditive) che sempre di più stanno diventando centrali nello sfidante intento di riduzione del mismatch lavorativo. In tale contesto, è utile ricordare che la recente Riforma del Sistema di Istruzione tecnologica Superiore (ITS) (L. n° 99 del 15/07/2022), punta proprio a consolidare, sviluppare e diffondere un canale di istruzione e formazione professionalizzante, alternativo e complementare all'istruzione terziaria. In tale contesto le Camere di commercio possono mettere a disposizione di imprese e Fondazioni ITS la propria expertise nel progettare e realizzare percorsi di orientamento efficaci, sul piano sia formativo che professionale. Si tratta di un'azione necessaria a consentire che le nuove generazioni compiano valutazioni consapevoli nelle scelte per il proprio futuro. Per questa ragione l'orientamento dovrà configurarsi come un processo formativo continuo e multidimensionale, una vera "educazione alla scelta consapevole".

A supporto delle scelte il sistema camerale promuove da oltre 25 anni un sistema informativo previsionale sui fabbisogni formativi, di competenze e professionali con l'obiettivo di fornire una guida per spiegare le filiere dell'istruzione e della formazione e per avvicinare al mondo del lavoro, una sorta di traduttore simultaneo delle opportunità che ciascun percorso formativo può fornire quando un giovane si confronterà con la domanda di lavoro partendo con il proprio titolo di studio e con le proprie aspettative e inclinazioni.

In questo contesto, le Camere di commercio possono fungere da prezioso supporto all'incontro D/O di lavoro anche per la loro peculiarità a rete, capace di interagire con tutte le diverse realtà e stakeholder locali. In particolare, quindi, possono mettere a disposizione del tessuto imprenditoriale la propria conoscenza e competenza attraverso attività focalizzate su specifici temi che, partendo dalla certificazione delle competenze, possano dipanarsi attraverso varie azioni quali il supporto alle imprese nel rapporto con gli ITS

Academy, il supporto alle imprese innovative e sociali, la promozione di azioni di valorizzazione della filiera dell'istruzione e della formazione.

Per la realizzazione di queste azioni si potrà poi lavorare alla costruzione di bacini di professionalità all'interno delle singole Camere di commercio, come già avvenuto per le altre aree progettuali.

Per raggiungere gli obiettivi sopra esplicitati, le Camere di commercio metteranno in campo una serie di azioni riconducibili a 4 linee strategiche di azione per il triennio 2023-2025, per le quali finalità e obiettivi operativi sono esplicitati nella scheda progettuale.

1. Certificazione delle competenze di parte terza nei PCTO
2. Supporto allo sviluppo delle ITS Academy
3. Imprese innovative e start up innovative
4. Storie di Alternanza e formazione duale

PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI

La presente proposta progettuale ha l'obiettivo prioritario di assicurare un accompagnamento permanente alle PMI verso i mercati esteri attraverso un'offerta integrata di servizi su una serie di ambiti che vanno dal posizionamento e dalla promozione commerciale (sia "fisica" che "virtuale") ad azioni mirate di assistenza, per contribuire ad ampliare/diversificare i mercati di sbocco e a rafforzare la competitività dei sistemi produttivi territoriali anche in vista del necessario riposizionamento e/o approccio a seguito evento pandemico e crisi a seguito conflitto.

Dal punto di vista organizzativo, la proposta si fonda sul rafforzamento e sulla specializzazione dell'ormai consolidato network di punti territoriali presso le Camere di commercio (Punti SEI), così da sviluppare le competenze finanziarie, organizzative e manageriali delle PMI orientate all'estero.

L'obiettivo strategico al quale vogliono rispondere i Punti SEI è di far crescere la consapevolezza delle PMI sulle molteplici soluzioni offerte dal sistema nazionale per l'internazionalizzazione a sostegno dell'export e sui suoi benefici specie in situazioni come queste (emergenze ad impatto diretto) grazie all'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale. Tutti gli interventi mireranno, quindi, a massimizzare le opportunità della crescita internazionale delle PMI attraverso politiche attive a sostegno di quelle con maggiori possibilità di crescita all'estero (sia quelle già aperte a forme avanzate di internazionalizzazione, sia le cosiddette "potenziali" od "occasionalmente" esportatrici più pronte), favorendo, quindi, la mobilità delle azioni verso le imprese più produttive, innovative, e chiaramente export oriented.

Si precisa che finalità e obiettivi operativi dei servizi delle varie linee di azione sono in sintesi riassumibili nelle seguenti categorie:

A - SCOUTING, ASSESSMENT E PRIMA ASSISTENZA

B- SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO

C - INTERAZIONE CON GLI ATTORI DEL SISTEMA PUBBLICO NAZIONALE E REGIONALE ED ALTRI SOGGETTI COINVOLTI PER COMPETENZA SULLE RISORSE DEL PNRR E DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA (2021-2027) PER UN RACCORDO COSTANTE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E PER FAVORIRE LA COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE.

TURISMO – AGRIFOODFUTURE

Per quanto riguarda il progetto relativo al TURISMO, lo stesso deve invece tener conto delle specifiche esigenze territoriali, e si passa a sintetizzare le attività che si vogliono realizzare nel prossimo triennio.

L'inserimento nel TURISMO è motivato dalla necessità di dedicare particolare attenzione, come sostenuto nella programmazione pluriennale della Camera, al segmento del turismo enogastronomico, conferendo un ulteriore impulso anche al settore agroalimentare.

In particolare, dovrà essere finalmente data enfasi al brand della Dieta Mediterranea come tra i più significativi attrattori turistici. **Pertanto, sarà opportuno concentrare risorse su un evento da istituzionalizzare che esalti le performance che il settore ha fatto registrare durante il periodo pandemico, confermandosi come vero punto di forza dell'economia provinciale.**

Per realizzare una programmazione di sistema, capace di affrontare la fragilità del settore turistico, sono state definite 4 priorità strategiche, da condividere anche con la Regione, puntando sui temi Agricoltura, Alimentazione, Salute, Cultura e Economia. Il progetto, denominato AGRIFOODFUTURE, si propone l'obiettivo di raccontare l'agricoltura del futuro creando un confronto tra addetti ai lavori, mondo delle professioni e società civili, sulle sfide a cui è chiamato il comparto agroalimentare, uno dei principali motori trainanti dell'economia campana.

Un progetto-festival che nasce con l'obiettivo di raccontare, sensibilizzare ed indagare quanto l'agricoltura oggi sia un tema forte, diffuso e ben oltre qualsiasi settorialità. Si discuterà delle nuove frontiere dell'agricoltura 4.0, di biologico, benessere, sostenibilità ambientale, etica, responsabilità sociale e nuove professioni con focus specifici.

Per AGRIFOODFUTURE si intende la sintesi di strategie di mercato, visibilità, fidelizzazione e comunicazione realizzate a partire dalle tematiche dell'innovazione.

Per questo l'idea, che è anche un'esigenza, è quella di mostrare le tante sfaccettature dell'universo agricoltura. Un processo ampio ma graduale da raccontare e monitorare con precisa attenzione e passione. Si sintetizzano di seguito i punti salienti della scheda progettuale proposta.

LOCATION – Il progetto celebra il territorio di Salerno come patria di una moderna e futura filiera agroalimentare mediterranea: Salerno. Il festival infatti si svolgerà in diverse aree della città creando attenzione mediatica e grande movimento di pubblico in vari punti nevralgici di Salerno. Una mappa che cambi volto alla città animando e dando forma ad un percorso itinerante che coinvolgerà sedi prestigiose: Palazzo Fruscione, Piazza Portanova, Sala Pasolini, Piazza Santa Sofia e Teatro Verdi.

CONFERENZE - Una serie di conferenze tra tutti gli attori della filiera agroalimentare con focus sugli scenari e le opzioni per il futuro dell'agricoltura. Proposte per gli ambiti tematici come innovazione, competitività e sostenibilità insieme a personaggi di caratura nazionale ed internazionale come FAO, Ministero della Sovranità Alimentare, Unioncamere e Consorzi di Tutela.

CULTURA – Un programma di eventi culturali che celebra il connubio ideale tra la musica, l'agricoltura e la promozione del territorio.

9) Ammortamenti ed accantonamenti

Tabella 15 – "Ammortamenti ed accantonamenti: dinamica dei costi 2022/2023"

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	Previsione consuntivo 31.12.2022	Preventivo economico 2023
Ammortamento software	3.406,24	3.406,24
Ammortamento Fabbricati	485.302,87	485.302,87
Ammortamento Impianti Specifici	5.177,18	0,00
Ammortamento Arredi	716,11	686,83
Ammortamento macchinari apparecchiatura e attrezzatura varia	4.553,16	3.837,76
Ammortamento macchine di ufficio elettromeccaniche elettroniche e calcolatrici	11.340,18	10.508,46
Accantonam. Fondo rischi ed oneri	0,00	0,00
Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	5.043.083,28	5.043.083,28
Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti - Incremento 20%	1.009.416,66	0,00
TOTALE	6.562.995,68	5.546.825,44

Per quanto riguarda gli accantonamenti ed ammortamenti, la previsione è stata effettuata basandosi sugli importi accantonati nell'esercizio 2022 aumentati o diminuiti in

base alle previste dismissioni, alienazioni o acquisizioni dell'anno 2023. Inoltre, ai fini della ripartizione tra le quattro funzioni istituzionali, a seconda dei casi, gli importi saranno ripartiti a norma dell'art. 24 del d.P.R. 254/05, in base al criterio dei mq oppure in base al numero di persone appartenenti a ciascun centro di costo.

L'accantonamento a fondo svalutazione crediti è stato determinato sulla base di quanto indicato nel principio contabile n. 3 di cui alla circolare MISE n. 3622/C/09 e della nota del medesimo Dicastero n. 72100 del 6 giugno 2009.

In particolare, è stata assunta a riferimento la percentuale di mancata riscossione utilizzata per la stima dell'accantonamento relativo al bilancio consuntivo dell'anno 2021 e non quella degli ultimi due ruoli emessi atteso che la sospensione dei versamenti effettuati tramite Agenzia delle Entrate Riscossioni a causa degli eventi pandemici da parte dei contribuenti avrebbe alterato la misura dell'accantonamento.

Si è ritenuto pertanto di utilizzare la percentuale di accantonamento a fondo svalutazione crediti rilevata dal bilancio d'esercizio 2021 pari al 85,31% e riferita al diritto annuale 2018 in luogo di quella risultante dalla lettera dell'applicazione del suindicato principio 3 che sarebbe stata pari al 94,80% per il Diritto, 94,63% per la Sanzione e 94,41% per gli Interessi.

C) Proventi ed oneri finanziari

10) Proventi finanziari

Tali proventi derivano dagli interessi attivi che maturano sul conto di contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Salerno sulle giacenze di cassa e sui c/c postali (Euro 100), sui prestiti concessi al personale camerale a valere sull'indennità di fine rapporto lavoro (Euro 9.397) e per il versamento del diritto annuale tramite ravvedimento o ruolo (Euro 4.569).

11) Oneri finanziari

Non si rilevano oneri finanziari.

D) Gestione Straordinaria

12 – 13 Proventi e oneri straordinari

Non sono previsti nè proventi nè oneri straordinari per l'anno 2023.

Complessivamente il Preventivo economico 2022 viene presentato con un **risultato a pareggio** alla luce dalla somma algebrica dei risultati di gestione appresso riportati:

a) Risultato della gestione corrente	DisAvanzo	di Euro	14.066
b) Risultato della gestione finanziaria	Avanzo	di Euro	14.066
c) Risultato della gestione straordinaria		di Euro	0

Piano degli Investimenti

L'art. 7 comma 2 del DPR 2 novembre 2005, n. 254 prevede che la relazione della Giunta camerale al preventivo economico evidenzi, altresì, le fonti di copertura del piano degli investimenti di cui all'allegato A) e l'eventuale assunzione di mutui.

Al riguardo si riporta il piano degli investimenti che l'Ente prevede di realizzare nell'esercizio 2023:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Euro 5.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Euro 1.181.500
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Euro 5.000

Relativamente alle immobilizzazioni immateriali si evidenzia che la previsione di onere iscritta in bilancio per Euro 5.000 riferisce all'acquisto di software e licenze d'uso necessari per le attività istituzionali.

Gli oneri per investimenti in immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 1.181.500 e riguardano:

IMMOBILI (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) EURO 1.100.000

Il patrimonio immobiliare dell'Ente è costituito da tre unità ubicate nel Comune di Salerno per una superficie complessiva di circa 9000 mq.

Immobile - Salerno via Roma,29

Immobile - Salerno Via Gen. Clark,19

Immobile – Salerno via C. Perris,5/Faticati 10

L'immobile di Via Roma, costruito nel 1927, è sottoposto, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004, a vincolo storico artistico con decreto prot.870 del 16/11/2010 della Direzione Regionale Campania del Ministero dei beni Culturali.

Le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/20004, in particolare l'art.30, impongono alla Camera di Commercio di Salerno, in quanto proprietaria del bene oggetto di tutela, di garantirne la sicurezza e conservazione.

Gli interventi da eseguirsi su quest'immobile, essendo prevalente la tutela del bene, sono funzionalizzati obbligatoriamente al recupero ed alla conservazione.

Gli approcci metodologici nell'individuazione degli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e i relativi piani di azione non possono avere una matrice unitaria ma debbono essere distinti in considerazione delle peculiarità e dei vincoli normativi esistenti.

Il vincolo storico artistico, pertanto, impone la programmazione di interventi conservativi e di restauro. La gestione dell'immobile costituisce un impegno gravoso in termini economici. L'architettura degli ambienti, la collezione d'arte e la preziosa unicità del Salone Antonio Genovesi sono dei punti di forza, in quanto la relativa fruizione potrà contribuire a dare prestigio alle iniziative messe in campo per la valorizzazione del territorio, i prodotti tipici locali e le eccellenze della Provincia di Salerno.

Completata la fase preliminare di messa in sicurezza, gli interventi che interesseranno l'immobile saranno indirizzati al recupero e restauro conservativo. Tale fase è stata avviata

in maniera precipua nel corso del 2021 attraverso l'appalto di un primo lotto di lavori ai balconi e cornicioni del primo piano. Unitamente al recupero e restauro si è proceduto al consolidamento strutturale con l'utilizzo di armature e ancoraggi in acciaio inox. Ultimato il primo lotto di lavori ai balconi del primo piano si è variata la cronologia degli interventi previsti scegliendo di non proseguire con un secondo lotto di lavori ai balconi del primo piano ma di appaltare il restauro e recupero della porzione basamentale di facciata sottostante i balconi restaurati. Tale intervento, in corso di ultimazione, oltre a garantire un risparmio notevole di spesa per l'impalcatura (si è utilizzata quella noleggiata per il lavoro ai balconi) ha consentito di acquisire notevoli conoscenze sulla composizione della parte basamentale delle facciate.

Pertanto, rispetto alla programmazione prevista per il 2022, è stata variata la metodologia di intervento sul fabbricato. La revisione degli interventi è basata sull'esecuzione di 4 lotti di lavori. Lotto 1, lavori alla facciata sulla traversa Venezia per il completamento della porzione di facciata dal terrazzo fino al primo piano, tale intervento è previsto per il 2023. Lotto 2, lavori alla facciata e balconi su via Lungomare Trieste. Lotto 3, lavori alla facciata sulla traversa Portanova e angolo via Roma. Lotto 4, lavori alla facciata su via Roma che interesseranno faccia, balconi e statue ornamentati. Tale ultimo lotto era stato programmato per l'esercizio 2023 e slitterà presumibilmente all'esercizio 2025. A seguito della rielaborazione degli interventi verranno revocati gli affidamenti per il secondo lotto di lavori ai balconi operati nel corso dell'anno 2021 e stornate le relative risorse economiche.

I summenzionati lotti di lavori per restauro e recupero conservativo delle facciate dell'edificio dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione ed autorizzazione della Soprintendenza per i beni paesaggistici ed architettonici di Salerno e Avellino che in ogni caso sta monitorando e seguendo i lavori in corso e ha già approvato le metodologie di intervento poste in essere. Le principali categorie di lavori da eseguire ricadono nelle categorie OS2A ed OG2 oltre a lavori minori concernenti: ponteggio, corpi luminosi, fornitura

di marmo travertino, fornitura di malta di finitura, fornitura di lattoneria, riproduzione di n. 8 candelabri su base storica, restauro e riproduzione statue e plastiche architettoniche, oneri smaltimento rifiuti, imprevisti ed altri oneri. La durata complessiva dei lavori è stimata presumibilmente in trentasei mesi. La peculiarità, la complessità e la lunga durata dei lavori di restauro e recupero conservativo richiederanno necessariamente l'avanzamento per step (singole facciate).

Per l'immobile di via Gen. Clark, dove nel corso degli anni sono stati operati interventi di messa in sicurezza di alcuni cornicioni, nel corso del 2023 si procederà all'affidamento dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensiline nel parcheggio interno retrostante l'edificio per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione paesaggistica e preventivo nulla osta da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Nel corso del 2023 si procederà all'affidamento dei servizi tecnici necessari alla programmazione di interventi alle facciate volti all'efficientamento energetico anche in considerazione del fatto che è stata completata la sostituzione degli impianti tecnologici di climatizzazione con nuove pompe di calore ad alto rendimento. Anche per tale tipologia di intervento, che prevedrà su diversi punti delle facciate la posa in opera di pannelli fotovoltaici, si renderà necessaria la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Per l'edificio di via Perris/Fatigati, attualmente concesso in comodato d'uso gratuito al Comune di Salerno per l'utilizzo quale succursale scuola primaria, sono previsti interventi di manutenzione ordinaria.

**QUADRO ECONOMICO
PROGRAMMA LAVORI ESERCIZIO 2023**

LAVORI EDIFICI VIA ROMA/ VIA GEN. CLARK

Totale risorse bilancio **€. 1.100.000,00**

Dettaglio operativo: Lavori categorie OS2A, OG2, lavori e forniture minori: ponteggio, corpi luminosi, fornitura di malta di finitura, fornitura di lattoneria, oneri smaltimento rifiuti, imprevisti ed altri oneri. Servizi tecnici necessari alla programmazione di interventi alle facciate, realizzazione impianto fotovoltaico su pensiline nel parcheggio interno, plinti di

fondazione in cemento armato, tappeto bituminoso, pannelli fotovoltaici, inverter, ottimizzatori, strutture di supporto, impianto elettrico. Ai sensi delle disposizioni normative vigenti si procederà alla redazione del programma lavori, servizi e forniture per tutti gli interventi che superano le soglie di importo previste e all'eventuale aggiornamento degli stanziamenti in sede di assestamento di bilancio.

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti si procederà alla redazione del programma lavori, servizi e forniture per tutti gli interventi che superano le soglie di importo previste.

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE EURO 25.000

Tale previsione di oneri concerne gli acquisti di apparecchiatura ed attrezzatura varia necessaria per gli uffici dell'Ente.

ATTREZZATURE INFORMATICHE EURO 25.000

Tale previsione di oneri concerne riguarda principalmente i costi connessi all'acquisizione da parte dell'Ente di componenti hardware.

ARREDI E MOBILI EURO 25.000

Gli oneri riguardano i lavori di arredamento e sistemazione degli ambienti da eseguire nelle varie sedi camerali.

OPERE D'ARTE EURO 5.000

Gli oneri in questione riguardano alcuni lavori di recupero e di restauro delle opere d'arte possedute.

BIBLIOTECA EURO 1.500

Si prevedono investimenti per l'acquisto di nuovi volumi.

PARTECIPAZIONI E QUOTE EURO 5.000

Tali oneri riguardano futuri acquisti di quote di capitale in società non controllate né collegate o per eventuali aumenti di capitale sociale di società già partecipate.

FINANZIAMENTO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il Piano degli Investimenti che si prevede di realizzare nell'esercizio 2022 ammonta, come evidenziato, ad **Euro 1.191.500**.

Il regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di cui al DPR 254/05 induce ad individuare preliminarmente le risorse finanziarie necessarie per valutare la fattibilità degli investimenti da effettuare nell'esercizio oggetto di programmazione.

L'art. 7 del D.P.R. n. 254/2005 prevede che le scelte riguardanti gli investimenti siano supportate da opportune valutazioni in merito alla capacità della Camera di Commercio di garantire la copertura degli investimenti stessi tramite l'utilizzo di fonti interne ovvero ricorrendo al mercato del credito.

Ad ogni modo si riporta in dettaglio l'analisi di bilancio effettuata sui valori da pre-consuntivo 2022 per verificare la sostenibilità del piano degli investimenti programmati per l'esercizio 2023.

Si precisa che sono stati analizzati in particolare gli aspetti relativi alla solidità patrimoniale della Camera, al fine di dimostrare la possibilità di finanziare l'investimento utilizzando fonti non impiegate, e alla liquidità, al fine di evidenziare l'opportunità di sostenere l'investimento con i flussi di cassa che la stessa Camera è in grado di generare.

A tal proposito sono stati elaborati gli indici di situazione finanziaria ed i margini finanziari fondamentali per addivenire ad una risposta in merito all'equilibrio/squilibrio strutturale dell'Ente. Tra i margini finanziari sono stati analizzati il margine di struttura, il margine di tesoreria, ed il capitale circolante netto.

Ai fini delle analisi economico-finanziarie considerate, i valori dell'attivo e del passivo sono stati riclassificati in base al criterio di destinazione i primi, alla diversa origine delle fonti di finanziamento i secondi.

La classificazione dei valori dell'attivo in disponibilità o immobilizzazioni si è basata sul criterio di realizzabilità dei singoli investimenti valutando gli elementi destinati a trasformarsi in forma liquida entro oppure oltre i limiti della durata annuale.

Con analogo criterio convenzionale, è stata effettuata una riclassificazione del passivo in base alla durata breve o lunga dei finanziamenti.

ANALISI PER MARGINI

A) MARGINE DI STRUTTURA

Un indicatore importante nella analisi della solidità patrimoniale è il margine di struttura.

Tale indicatore segnala l'attitudine a coprire con il patrimonio netto ed il passivo consolidato la parte immobilizzata degli investimenti.

Il margine di struttura è dato dalla differenza tra:

$$\mathbf{Ms = (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) - (Attivo Fisso)}$$

$$\mathbf{Ms = (16.852.508 + 4.406.724) - 14.729.603 = 6.529.629}$$

Un margine di struttura positivo indica, dal punto di vista speculare, una situazione strutturale ottima dal punto di vista del rapporto (superiore a 1) tra Attivo corrente/Passivo corrente che garantisce la copertura degli investimenti.

Attivo Corrente / Passivo corrente

$$\mathbf{18.565.572 / 12.035.943 = 1,54}$$

Altro indicatore interessante per l'esame della struttura patrimoniale è il **margine di tesoreria** che esprime la correlazione tra attivo circolante e le sue fonti di finanziamento.

Esso deriva dalla seguente formula:

margine di tesoreria = (Liquidità immediata + Liquidità Differita) – (Passività Correnti)

Un margine di tesoreria positivo indica che le liquidità superano le passività, sebbene ciò non assicura comunque per forza la liquidità dell'Ente a causa della possibile asincronia tra le scadenze dei crediti e dei debiti. Esso è quindi condizione necessaria ma non sufficiente a garantire l'esistenza di una liquidità a breve termine.

Nel caso della Camera di Commercio di Salerno il margine di tesoreria (quick ratio) è positivo ed è così determinato:

margine di tesoreria = (15.920.733 + 2.606.977) – 12.035.943 = 6.491.767

Tale valore evidenzia come l'Ente camerale con le liquidità immediate e differite riesce a coprire le passività correnti.

A tal riguardo appare interessante analizzare la capacità dell'Ente di far fronte alle passività correnti con la liquidità immediata. Tale valore rappresenta **il quoziente primario di tesoreria (real time ratio)** ed è dato dal seguente rapporto:

Qt = Liquidità immediata / Passività correnti vale a dire 15.920.733 / 12.035.943 = 1,32

L'analisi per indici e margini utilizzata è in grado di fornire utili indicazioni sulla struttura patrimoniale, finanziaria, sulle condizioni di liquidità e di efficienza economica dell'Ente.

Ciò consente alla Camera di finanziare il Piano degli Investimenti senza ricorrere al mercato del credito (capitale di terzi) e, soprattutto, senza alterare la propria struttura patrimoniale.

Salerno, 22 dicembre 2022

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Raffaele De Sio)**

**IL PRESIDENTE
(Ing. Andrea Prete)**



Ragioneria
Generale
dello Stato



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

Norme di contenimento della spesa pubblica
(QUADRO SINOTTICO)

Novembre 2022

Il presente quadro sinottico è stato predisposto con la generale finalità di agevolare gli enti interessati nell'attività di ricognizione delle norme ad essi applicabili; tale elenco tuttavia potrebbe non essere esaustivo rispetto al complesso delle norme di contenimento della spesa pubblica a cui ciascun ente o organismo pubblico è assoggettato.

Sommario

Contenimento spese per consumi intermedi.....	3
Sistema degli acquisti di beni e servizi	3
Beni e servizi informatici	13
Immobili.....	16
Autovetture	21
Spese per collaborazioni e consulenze.....	23
Spese per organi collegiali e altri organismi.....	26
Altre tipologie di spesa - Agenzie fiscali -	30
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, etc.....	31
Spese per sponsorizzazioni.....	33
Spese per missioni.....	35
Spese per attività di formazione	38
Compensi ai collegi arbitrali	39
Personale	40
Spese per il personale	40
Turn-over 2020-2022.....	41
Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.....	47
Turn over enti di nuova istituzione	48
Trattenimenti in servizio	49
Devoluzione risorse assunzioni alla mobilità enti area vasta	50
Lavoro flessibile	50
Dotazioni organiche fabbisogno di personale.....	55
Buoni pasto	59
Ferie, riposi e permessi	59
Trattamento economico del personale.....	60
Risorse per il trattamento accessorio/contrattazione integrativa	66
Onorari delle avvocature delle amministrazioni pubbliche	69
Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni	70
Misure straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19	71

Contenimento spese per consumi intermedi

Sistema degli acquisti di beni e servizi

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 1, dell'articolo 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e poi dal comma 150 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi dei quanto disposto dall'articolo 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dall'art. 22, comma 8, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma si veda l'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 (In vigore dal 29 dicembre 2019)</p>	<p>Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.</p> <p>Art. 4, comma 1. Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca</p> <p>1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; (omissis)</p> <p>NOTA: Ai sensi dall'art. 236, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 con decorrenza dal 19 maggio 2020, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>
<p>Articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato prima dal comma 2 dell'art. 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 22, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1,</p>	<p>Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i</p>

<p>D.lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del medesimo D.lgs. n. 10/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art.1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145 a decorrere dall'1 gennaio 2019.</p> <p>Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma si veda l'art 10, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218</p> <p>Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma si veda l'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 (In vigore dal 29 dicembre 2019)</p>	<p>risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.</p> <p>Art 10, comma 3: Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.</p> <p>Art. 4, comma 1. Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca</p> <p>1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; (omissis)</p> <p>NOTA: Ai sensi dall'art. 236, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 con decorrenza dal 19 maggio 2020, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>
<p>Articolo 1, comma, 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p>Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.</p>
<p>Articolo 1, comma, 456, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p>Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.</p>
<p>Articolo 4, comma 1, lett. a), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 (In vigore dal 29 dicembre 2019)</p>	<p>Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; (omissis)</p> <p>NOTA: Ai sensi dall'art. 236, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 con decorrenza dal 19 maggio 2020, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>

<p>Articolo 236, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, con decorrenza dal 19 luglio 2020 (Decreto Rilancio)</p>	<p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>
<p>Articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 497, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (a decorrere dal 1° gennaio 2016).</p>	<p>225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA.</p>
<p>Articolo 2, comma 226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p>	<p>226. Le convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa.</p>
<p>Articolo 11, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	<p>Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p>
<p>Articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 1, comma 494, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 1, comma 417 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall' art. 1, comma 581, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>	<p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del</p>

	<p>precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.</p>
<p>Articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 153, L. 24 dicembre 2012, n. 228.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.</p>
<p>Articolo 1, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.</p>
<p>Articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.</p>
<p>Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, si veda l'art. 1, comma 385, L. 24 dicembre 2012, n. 228</p>	<p>Art.1 comma 385: L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL”.</p>
<p>Articolo 4, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito,</p>	<p>L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.</p>

<p>con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato successivamente dall'articolo 28, comma 1, lett. q), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.</p>	
<p>Articolo 8, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p><i>* Comma 1, lett c) disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A. della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale"</i></p>	<p>Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:</p> <p>a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;</p> <p>b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;</p> <p>c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;</p> <p><i>*</i></p> <p>d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;</p> <p>e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;</p> <p>f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi;</p> <p>g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.</p>
<p>Articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale"</i></p>	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.*</p>

<p>Articolo 8, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.</p>
<p>Articolo 8, comma 4-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.</p>
<p>Articolo 8, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni; c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. <p>Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.</p>
<p>Articolo 8, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;
<p>Articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 integrato dall'art. 1, comma 421, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).</p>
<p>Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da</p>

<p>* Commi disapplicati ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale"</p>	<p>effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.*</p> <p>4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.*</p>
<p>Articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.</p> <p>Nota: l'articolo sopra indicato ha sostituito le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 abrogato dall'art. 92, comma 1, lett. ss-bis), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella versione modificata dall'art. 129, comma 1, lett. n), D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.</p> <p>In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020, come sostituito dall'art. 109, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.</p>	<p>Art. 21 Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.</p> <p>2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.</p> <p>3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.</p> <p>4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.</p>

<p>In attuazione di quanto disposto dal comma 8, lettera f) del presente articolo si veda il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14.</p>	<p>5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.</p> <p>6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.</p> <p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. <p>8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.</p> <p>9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.</p> <p>Note: A norma dell'art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo art. 33, i termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.</p>
<p>Articolo 48, comma 2, del D.L. n. 18/2020, come sostituito dall'art. 109, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.</p>	<p>Art 48, comma 2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta</p>

	<p>un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.</p>
<p>Articolo 1, commi 507 e 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>In attuazione di quanto disposto dal comma 507 vedi il D.M. 21 giugno 2016, il D.M. 28 novembre 2017, il D.M. 6 febbraio 2019 e il D.M. 21 ottobre 2019 e il D.M. 14 aprile 2021.</p>	<p>507. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.</p> <p>510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.</p>
<p>Articolo 1, commi 548-550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>Con riferimento al comma 548, si veda l'art. 1, comma 2-bis, D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.</p>	<p>548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.</p> <p>549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.</p> <p>550. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.”</p> <p>D.L. 07 giugno 2017, n. 73 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.</p> <p>Art. 1. Disposizioni in materia di vaccini</p>

	<p>2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.</p> <p>2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.</p>
<p>Articolo 1, commi 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 così modificato dall'art. 53, comma 6, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.</p> <p>Comma 591 così modificato dall'art. 1, comma 727, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 31 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 729, della medesima legge n. 234/2021.</p> <p>Comma 593 così modificato dall'art. 53, comma 6, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.</p>	<p>590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.</p> <p>591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma.</p> <p>592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:</p> <p>a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;</p> <p>b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.</p> <p>593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.</p>

	<p>594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, e' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regola le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.</p> <p>595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.</p> <p>596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Nota: In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 23 agosto 2022, n. 143</p> <p>597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.</p> <p>598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.</p> <p>599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 e' verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.</p> <p>600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.</p>
<p>Articolo 1 comma 804 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in vigore dal 1° gennaio 2019</p>	<p>Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di</p>

	2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei.
<u>Beni e servizi informatici</u>	
<p>Articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1, comma 419, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.</p>
<p>Articolo 1, commi 513, 514 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p>513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.</p> <p>514. Ai fini di cui al comma 512, Consip Spa o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip Spa e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip Spa e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.</p>
<p>Articolo 1, comma 514-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserito dall'art. 1, comma 419, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 770, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e dall'art. 1, comma 589, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>	<p>514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017, a euro 7.000.000 per l'anno 2018, a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020.</p>
<p>Articolo 1, comma 515 è stato così modificato dall'articolo 1, comma 419, lett c), legge 11 dicembre 2016,</p>	<p>515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip Spa, o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis, nonché</p>

<p>n.232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p> <p>Articolo 1, comma 515-bis, inserito dall'art. 10, comma 5, D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 (in vigore dal 10 dicembre 2016)</p> <p>Articolo 1, commi 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>Sull'applicabilità delle disposizioni dei commi 512, 513, 514, 514bis, 515, 515bis e 516 si veda l'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159. (In vigore dal 29 dicembre 2019)</p>	<p>tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.</p> <p>515-bis. Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.</p> <p>516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid</p> <p>D.L. 29/10/2019, n. 126</p> <p>Art. 4. Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca</p> <p>1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:</p> <p>a) (omissis)</p> <p>b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.</p> <p>NOTE:</p> <p>Ai sensi dall'art. 236, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 con decorrenza dal 19 maggio 2020, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>
<p>Articolo 4, comma 1, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159. (In vigore dal 29 dicembre 2019)</p> <p>Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 236, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.</p>	<p>Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:</p> <p>a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;</p> <p>b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.</p> <p>Ai sensi dall'art. 236, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>
<p>Articolo 53, comma 6, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con</p>	<p>6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>

modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.	a) al comma 593 è aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR»; b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.
Articolo 6, comma 5, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, con decorrenza dal 02 marzo 2021	Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all'anno 2021.
Immobili	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p>* Commi disapplicati ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli “enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.*</p> <p>619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.*</p> <p>620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.*</p> <p>621. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.*</p> <p>622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.*</p> <p>623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.*</p> <p>Art. 8, comma 1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23</p>

<p>Articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>** Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.**</p>
<p>Articolo 8, comma 15-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall'articolo 10, comma 7, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, dall'articolo 10, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.21, dall'art. 13, comma 3, decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dall'art. 1 - Comma 1125 della l. 27/12/2017, n. 205..e dall'art. 1, comma 1133, lett. c), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, , dall'art. 4, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 3, comma 2, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 con decorrenza dal 31 dicembre 2020 convertito in legge dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 con decorrenza dal 02 marzo 2021 e, successivamente, dall'art. 3, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.</p>	<p>In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.</p>
<p>Articolo 3, commi 4, 4-bis, 5, 6 e 7, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato e integrato dall'art. 24, comma 4, lett. a) e b), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,</p>	<p>4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del</p>

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dall'articolo 1, comma 500, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Sull'applicabilità delle disposizioni del comma 4, lett. b), limitatamente all'anno 2021, vedi l'art. 30, commi 11-quater e 11-quinquies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

- a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
- b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

4-bis. Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate. *(comma introdotto dall'art. 1, comma 500, legge n. 208 del 2015)*

5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.

<p>Articolo 12, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.</p>	<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.¹</p> <p>¹ Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 (<i>Gazzetta ufficiale</i> 23 aprile 2012, n. 95)</p> <p>«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.²</p> <p>² Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 febbraio 2014 (<i>Gazzetta ufficiale</i> 12 maggio 2014, n. 108).</p> <p>1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.</p>
<p>Articolo 12, comma 2, lett. a), b), c) e d), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (<i>Alinea così modificato dall'art. 27, comma 5, lett. a), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).</i></p> <p>Lettera a) così modificata dall'art. 34, comma 49, lett. a) e b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.</p>	<p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:</p> <p>a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio. Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria;</p>

<p>Lettera c) così sostituita dall'art. 1, comma 273, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015</p> <p>Lettera d) così modificata dall'art. 3, comma 12, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);</p> <p>c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo;</p> <p>d) gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.</p>
<p>Articolo 1, commi 616, 617, 618, 619, 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160</p> <p>Sull'applicabilità delle disposizioni dei commi 616, 617, 618, 619 limitatamente all'anno 2021, vedi l'art. 30, commi 11-quater e 11-quinquies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.</p> <p>Nota: con riferimento agli enti ed organismi pubblici la disciplina è da intendersi come applicabile esclusivamente alle “<i>Agenzie, anche fiscali, compresa l'Agenzia del Demanio</i>”</p>	<p>616. Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617.</p> <p>617. Le amministrazioni di cui al comma 616, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.</p> <p>618. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui è data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.</p> <p>619. Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni di cui al comma 616 è consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 617 e 618. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.</p> <p>620. Qualora le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 222 primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della medesima legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono reperibili o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa, pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.</p>

<p>Articolo 16-sexies, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come integrato dall'articolo 9, comma 7-ter, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108</p>	<p>Art. 16-sexies. Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per società pubbliche (85)</p> <p>1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;</p> <p>c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le amministrazioni statali.</p> <p>1-bis. Resta ferma la possibilità per le amministrazioni, le Autorità indipendenti, la Commissione e gli enti indicati al comma 1, per motivate esigenze, previo accordo con la proprietà, di entrare nel possesso anticipato anche di porzioni di immobili, corrispondendo, nei limiti delle risorse disponibili, una somma a titolo di anticipata occupazione, commisurata ai metri quadri delle porzioni occupate e alla durata della predetta anticipata occupazione e comunque non superiore a tre dodicesimi del canone annuo congruito; il possesso anticipato non ha effetti sulla durata del contratto di locazione come prevista dalle vigenti disposizioni e dagli specifici accordi contrattuali tra le parti.</p>
--	---

AUTOVETTURE

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 41, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito in legge. 28 febbraio 2020, n. 8, con decorrenza dal 1° marzo 2020.</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applica, altresì, alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.</p>
<p>Articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	<p>La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.</p> <p>Nota: Vedi, anche, l'art. 74, comma 4, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.</p>
<p>Articolo. 74, comma 4, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.</p>	<p>Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>

<p>Articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	<p>Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come sostituito dall'articolo 15, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p> <p>Per la rideterminazione dei limiti di cui al presente comma vedi l'art. 64, comma 6-ter.2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dall'art. 31-ter, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.</p>	<p>A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.</p> <p>Note: art. 64, comma 6-ter.2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77: In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «non dirigenziale» sono soppresse. (219)</p>
<p>Articolo 5, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.</p>
<p>Articolo 5, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione</p>

<p>Articolo 1, commi 2, 3, 4 e 4-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125</p>	<p>2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.</p> <p>4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p> <p>4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.</p>
<p>Articolo 15, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri¹ su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato.</p>

Spese per collaborazioni e consulenze

Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,	Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed

¹ Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014 recante “*Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone*” pubbl. su GU Serie Generale n. 287 dell'11 dicembre 2014. In particolare, si segnala il comma 2 dell'art. 4 che dispone “*Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.*”

Riferimento normativo	Disposizione
<p>convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. *</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Articolo 1, comma 467, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p>L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal MEF ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.</p>
<p>Articolo 61, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".</p>
<p>Art. 61, comma 7, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>I limiti di cui al comma 2 dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione. *</p>
<p>Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al</p>

Riferimento normativo	Disposizione
<p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale. *</p>
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. <i>Omissis</i>.</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*</p>
<p>Articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.</p> <p><i>Sull'applicabilità delle disposizioni del primo e secondo periodo del presente comma, vedi l'art. 19-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148,</i></p>	<p>È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli</p>

Riferimento normativo	Disposizione
<i>convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.</i>	organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.
Articolo 6, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.	Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, del decreto legge n. 90/2014 si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228	Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Articolo 14 commi 1,2,3,4, 4bis e 4ter del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.	<p>1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</p> <p>2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</p> <p>3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.</p> <p>4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368".</p>

Riferimento normativo	Disposizione
	4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Spese per organi collegiali ed altri organismi

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 61, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Articolo 61, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</p>	<p>1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.*</p> <p>15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati [di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 n.d.r.].</p>
<p>Articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. <i>Omissis.</i></p>
<p>Articolo 6, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 1, comma</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa. Tale</p>

Riferimento normativo	Disposizione
303, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.	disposizione non si applica alle commissioni, organi e strutture espressamente individuate al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010.
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. *</p>
<p>Articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>Art. 35, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (norma interpretativa)</p>	<p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.</p> <p>Nota: L'art. 35, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha interpretato il presente comma nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.</p>
Articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito, dalla legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.	Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono

Riferimento normativo	Disposizione
<p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma*. <i>Omissis</i></p>
<p>Articolo 5, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità. *</p>
<p>Art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'art. 1, commi 167 e 257, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, dall'art. 1, comma 440, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.</p> <p>Per la disapplicazione delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 13, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112</p>	<p>A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. <i>Omissis</i>...Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.</p> <p>Art. 13, comma 1, DL 8 agosto 2013, n.91: Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonché nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla</p>

Riferimento normativo	Disposizione
	data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento.
Art. 4-bis comma 2-bis L. 29 dicembre 1993, n. 580 aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 25-bis, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda il D.M. 11 dicembre 2019.	Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed inconfiribilità previsti dalla legge.
Articolo 1, comma 596, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)	I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Altre Tipologie di spesa

Agenzie fiscali	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 6, comma 21-sexies, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come, modificato dall'art. 1, comma 611, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e successivamente novellato dall'art. 1, comma 8-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il presente comma è stato da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1133, lett. d), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. <i>NB = per l'applicazione di tale ultima disposizione vedere l'art. 1, comma 8-ter del medesimo D.L. n. 192/2014.</i>	Per gli anni dal 2011 al 2023, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

<p>Articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	<p>L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:</p> <p>a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale, di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;</p> <p>b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;</p> <p>c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;</p> <p>d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;</p> <p>e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.</p>
<p><u>Relazioni pubbliche, convegni, mostre...</u></p>	

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 8-novies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale"</p>	<p>Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.*</p>
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. <i>Omissis.</i></p>
<p>Articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, modificata dall'art. 10, comma 20, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p> <p><i>Per la disapplicazione del presente comma vedi l'art. 46, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013,</i></p>	<p>A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche-Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. *</p> <p>Art. 10, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91 1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e</p>

<p><i>n. 98 e l'art. 10, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.</i></p>	<p>i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p>
<p>Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell' articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale. *</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>

Spese per sponsorizzazioni

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 61, comma 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Articolo 61, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. *</p> <p>15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati [di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996].</p>
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. <i>Omissis.</i></p>
<p>Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'articolo 8-novies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. *</p>
<p>Articolo 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010,</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del</p>

<p>n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. *</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'art. 2, comma 40, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>Le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale. *</p>

Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
---	---

Spese per missioni

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 1, comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 così modificato dall'art. 39-undetricies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.</p> <p>Articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiunto dall'art. 39-undetricies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e così modificato dal comma 9 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dai commi 532 e 600 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 21-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e dal comma 3 dell'art. 7, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, con effetto dal 1° gennaio 2009. Vedi, anche, il comma 23-octiesdecies dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, aggiunto dalla relativa legge di conversione.</p> <p>Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 670, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p>	<p>Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D.Lgs n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale.</p> <p>Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché al personale delle agenzie fiscali e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile.</p>
Articolo 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.	<p>Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni. La disposizione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.</p> <p>Nota: Per la cessazione della corresponsione delle diarie, di cui al presente articolo, vedi l'art. 6, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche l'art. 6, commi 20 e 21-bis del medesimo D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 agosto 2006, n. 253.</p>
Articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, comma così modificato dall'art. 29, comma 15, L. 30 dicembre 2010, n. 240,	A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle

<p>dall'art. 58, comma 3-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 1, comma 317, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e, successivamente, dall'art. 1, comma 303, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p> <p><i>(Si segnala in particolare che con l'ultima norma sopra citata è stato eliminato il limite di spesa per missioni delle Università Statali.)</i></p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Per la disapplicazione del presente comma vedi anche l'art. 46, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 10, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, nonché l'art. 26, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente modificato dall'art. 7-ter, D.L. 09 febbraio 2017, n. 8, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 07 aprile 2017, n. 45 con decorrenza dal 11 aprile 2017.</p>	<p>strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un-ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università nonché a quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.</p> <p>Art. 10, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91: Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.*</p>

<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217.</p> <p>* Articolo disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli <i>“enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'art. 6 del DL 78/2010 non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione Europea.</p> <p>2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *</p>
<p>Articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.</p>	<p>Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.</p>

Spese per attività di formazione

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato, successivamente, dall'art. 1, comma 303, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con tale norma è stata prevista l'eliminazione del limite di spesa per attività di formazione delle Università Statali.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli <i>“enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione, nonché dalle università. *</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia</p>

<p>legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. *</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Compensi collegi arbitrali</p>	
<p>Riferimento normativo</p>	<p>Disposizione</p>
<p>Articolo 61, commi 9 e 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>9. Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.133/2008.</p> <p>17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Omissis</p>

Personale

<p>Art. 1, comma 360, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Disciplina dei concorsi pubblici A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.</p>
<p>Art. 1, comma 147, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)</p> <p>Art. 35, comma 5-ter, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 149, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>	<p>Validità di graduatorie di concorsi pubblici Al Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:</p> <p>a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;</p> <p>b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;</p> <p>c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.</p> <p>Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.</p>
<p>Art. 1, comma 363, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Idonei di graduatorie di concorsi pubblici All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.</p>
<p>Art. 1, comma 364, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Idonei di graduatorie di concorsi pubblici All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59</p>
<p>Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162</p> <p>(proroga al 31 dicembre 2021 della procedura di stabilizzazione del personale c.d. precario)</p> <p>(proroga al 31 dicembre 2020 dei <i>budgets</i> assunzionali relativi agli anni dal 2010 al 2013 (cessazioni 2009-2012);</p> <p>(proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica prevista dall'art. 1, comma 6-quater, del D.L. 216/2011);</p>	<p>Proroga facoltà assunzionali (<i>budgets</i> 2010-2019)</p> <p>1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».</p> <p>2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;</p> <p>b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».</p>

<p>(proroga al 31 dicembre 2020 delle autorizzazioni ad assumere per l'anno 2013 ex art. 1, comma 91, L. n. 228/2012);</p> <p>(proroga al 31 dicembre 2020 dei <i>budgets</i> assunzionali relativi agli anni dal 2014 al 2019 (cessazioni 2013-2018);</p> <p>(proroga al 31 dicembre 2020 delle autorizzazioni ad assumere per l'anno 2014 ex art. 1, comma 464, L. n. 147/2013);</p> <p>(proroga al 31 dicembre 2020 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto di cui all'art. 1, comma 365, lett. b), della L. n. 232/2016 (c.d. Fondo assunzioni PA);</p>	<p>3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;</p> <p>b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».</p> <p>5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».</p>
<p><u>Turn-over 2020-2022</u></p>	
<p>Art. 3, comma 1, Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114</p>	<p>Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.</p>
<p>Art. 3, comma 1, 3, 4, 5 della legge 19 giugno 2019, n. 56</p>	<p>Comma 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.</p> <p>Comma 3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a</p>

	<p>partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.</p> <p>Comma 4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:</p> <p>a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;</p> <p>b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.</p> <p>Comma 5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.</p>
<p>Art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) comma così modificato dall'art. 25, comma 4, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.</p>	<p>Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.</p>
<p>Articolo 9, commi 1-2 e 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.</p> <p>Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.</p> <p>(Modifica del regime assunzionale per gli enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016)</p>	<p>Comma 1. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7.</p> <p>Comma 2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento.</p> <p>Comma 6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri:</p>

<p>Articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.</p>	<p>a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere all'assunzione di personale;</p> <p>b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;</p> <p>c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.</p> <p>L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e l'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 e successive modificazioni sono soppressi.</p>
<p>Articolo 1, comma 310, della legge 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022)</p>	<p>Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:</p> <p>a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera;</p> <p>b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello (9);</p> <p>c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.</p>

Articolo 1, commi 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 della legge 30/12/2021, n. 234
(Legge di bilancio 2022)

315. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il « piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente.

316. Per le finalità di cui al comma 315, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213*, e uno è nominato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del comitato strategico spettano un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 322.

317. Il piano di cui al comma 315 è adottato previo parere del comitato di cui al comma 316 ed è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sui contenuti del piano il Ministro dell'università e della ricerca riferisce alle Camere in apposita audizione.

318. Il piano di cui al comma 315 è predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione. Per la predisposizione del piano di cui ai commi da 315 a 324, il consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma 316 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 322, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, nonché la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria.

319. Il piano di cui al comma 315 può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.

320. Il piano di cui al comma 315 si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 316.

321. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera b). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323.

322. Al CNR è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui:

- a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l'anno 2022, la somma di 20 milioni di euro è erogata in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 321.

	323. Fermo restando quanto previsto dal comma 321, a decorrere dall'anno 2023, al CNR è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.
<p>Articolo 66, comma 13 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, introdotto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 58, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 nonché dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) e da ultimo dall'art. 1, comma 251 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).</p>	<p>Per l'anno 2018 il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al corrispondente personale. A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall' art. 1, comma 303, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>
<p>Articolo 1, comma 297 delle legge 30/12/2021, n. 234. Legge di bilancio 2022</p>	<p>297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:</p> <p>a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento;</p> <p>b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo</p>

	<p>pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;</p> <p>c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;</p> <p>d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;</p> <p>e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>Articolo 1, comma 309 delle legge 30/12/2021, n. 234 Legge di bilancio 2022</p>	<p>Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, in favore del personale di tali istituzioni è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, ripartiti con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. Le singole istituzioni provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo.</p>
<p>Art. 1, comma 978, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13- bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.</p>
<p>Articolo 1, comma 303, lettera c) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).</p>	<p>All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».</p> <p>A decorrere dall'anno 2017, ai sensi del DPCM 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, della Legge n. 232/2016, le singole Università possono comunque procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.</p>

Art. 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 così come modificato dall'articolo 1, comma 347 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015).	In deroga alle disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, dell'art.4 del decreto legislativo n.49/2012,per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 49/2012, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 1, comma 349, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).	La disposizione ha esteso alle università le previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, in materia di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni.
Art. 1, commi 10 septies e 10 octies del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 Il comma 10 octies è stato modificato dall' art. 4, comma 3, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.	All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “non rinnovabili” sono sostituite dalle seguenti: “rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016”. Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
Articolo 14, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 (7 luglio 2012). Il comma 5-bis stabilisce che a decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.
Articolo 3, commi 6-11, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.	Tuttavia, in base all'avvio delle recenti procedure di riordino delle CCIAA e fino al completamento delle procedure di ricollocazione del relativo personale soprannumerario, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi a qualunque titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.
Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni	
Riferimento normativo	Disposizione
Art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75	Comma 1: Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023 in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

	<p>c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022 alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;</p> <p>Comma 2: Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:</p> <p>a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;</p> <p>b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;</p> <p>Comma 3: ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, <i>del</i> decreto-legge n.78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;</p> <p>Comma 5: fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, per le professionalità interessate dalle predette procedure;</p> <p>Comma 7:. ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001.</p> <p>Comma 8: le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, <i>del</i> decreto-legge , n. 78/2010;</p> <p>Comma 9: fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.</p>
Art. 1, comma 668, della legge n. 205/2017	Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i commi 673 e 811, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Art. 1, comma 669, della legge n. 205/2017	All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo, n. 75/2017, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti ».
Turn-over enti di nuova istituzione	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122	Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e,

	comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.	Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del citato decreto legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
Trattenimenti in servizio	
Riferimento normativo	Disposizione
Art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114	1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono revocati.
Art. 10 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))	1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. 1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31. 3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le amministrazioni di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano».

	<p>4. Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.</p> <p>4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale».</p> <p>4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</p>
--	---

Devoluzione risorse assunzioni alla mobilità enti area vasta

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 1, comma 5 del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11</p>	<p>Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.</p>
<p>Articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11</p> <p>Articolo 4, comma 2 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125</p>	<p>L'art. 7, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, estende l'applicazione a favore del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), delle disposizioni contenute nei commi 425, 426, 427, 428 e 429, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.</p>
<p>Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 14 settembre 2015</p>	<p>Contiene i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in sovrannumero, dell'ente strumentale Croce Rossa Italiana, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. Ad ogni modo, si fa presente che il D.M. 14 settembre 2015, relativamente all'ente strumentale Croce Rossa Italiana, ha esaurito la propria efficacia.</p>
<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015</p>	<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante: "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>

Lavoro flessibile

Riferimento normativo	Disposizione
------------------------------	---------------------

<p>Articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni</p>	<p>Dispone che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.</p>
<p>Art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78</p>	<p>L'art. 1 del citato decreto legge n. 34/2014 interviene sul decreto legislativo n. 368/2001 apportando le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,</p>

n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;

b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano»;

b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse;

b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai fini del computo» fino a: «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;

b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine»;

b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2.»;

b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:
«4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:

a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;

b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.

4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono»;

b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1».

<p>Articolo 4, commi 1, 3, 4, 6-quater e 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125/2013</p>	<p>La norma contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il principio che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali e a prevedere forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa nel settore pubblico.</p>
<p>Art. 5, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), che ha modificato l'art. 7 del DLgs 165/2001</p>	<p>L'art. 5 del citato Dlgs 75/2017 interviene sull'art. 7 del DLgs n. 165/2001, in particolare sui commi 5-bis e 6.</p> <p>5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:</p> <p>a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;</p> <p>b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;</p> <p>c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; ⁽⁶⁰⁾</p> <p>d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.</p> <p>Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.</p> <p>Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.</p>
<p>Articolo 54-bis D.L. 24/04/2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.)</p>	<p>Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:</p> <p>a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;</p> <p>b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;</p>

	<p>c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;</p> <p>c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro (261).</p> <p>2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.</p> <p>3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.</p> <p>5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:</p> <p>a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;</p> <p>b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;</p> <p>b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (262) .</p> <p>7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:</p> <p>a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;</p> <p>b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;</p> <p>c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;</p> <p>d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.</p> <p>8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti , purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione: (264)</p> <p>a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;</p> <p>b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;</p> <p>c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;</p> <p>d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.</p> <p>.</p> <p>13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro</p>
--	--

	<p>occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.</p> <p>14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:</p> <p>a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori; (266)</p> <p>b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;</p> <p>c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;</p> <p>d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.</p>
Dotazioni organiche Fabbisogno di personale	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, recante modifica all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001.</p>	<p>Sul fronte del fabbisogno di personale, si segnala la modifica apportata all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dal Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ai sensi della quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, con l'indicazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Sempre alla luce di tale modifica è previsto che, in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indichi la consistenza delle dotazioni organiche e la loro eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto legge n. 80 del 2021 il Piano triennale del fabbisogno di personale è confluito, quale sotto-sezione, nel Piano integrato di attività e organizzazione. Si precisa, pertanto, che a partire dal P.T.F.P. relativo al triennio 2022-2024 i dati in esso contenuti dovranno essere rappresentati all'interno del c.d. P.I.A.O.</p>
<p>Articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017, recante introduzione dell'articolo 6-ter del D.Lgs. 165/2001.</p>	<p>L'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. 75/2017, ha previsto che con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei citati piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.</p>
<p>Articolo 19, comma 5, D.lgs. n. 175/2016 come modificato dall'articolo 12, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 100/2017</p>	<p>Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 210 dell'8 settembre 2016, all'articolo 19, comma 5, ha previsto che le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera</p>
<p>Articolo 19, comma 8, D.lgs. n. 175/2016 come modificato dall'articolo 12, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 100/2017</p>	<p>Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 210 dell'8 settembre 2016, all'articolo 19, comma 8, ha previsto che le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle</p>

	<p>dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.</p> <p>Tuttavia, la spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili qualora ricorrano le seguenti condizioni:</p> <p>a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;</p> <p>b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;</p> <p>c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;</p> <p>d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.</p>
<p>Articolo 1, comma 590 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)</p>	<p>Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'<i>articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale</p>
<p>Art. 6 (Piano integrato di attività e organizzazione) del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 recante <i>“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”</i>, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113</p>	<p>1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.</p> <p>2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:</p> <p>a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;</p> <p>b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;</p> <p>c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;</p> <p>d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;</p> <p>e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la</p>

	<p>pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;</p> <p>f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;</p> <p>g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.</p> <p>3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.</p> <p>4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.</p> <p>5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.</p> <p>6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.</p> <p>6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:</p> <p>a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p> <p>b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;</p> <p>c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.</p> <p>8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.</p>
<p>D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 recante <i>“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”</i>.</p>	<p>Stabilisce le disposizioni in materia di adempimenti relativi ai Piani assorbiti nel c.d. P.I.A.O., tra cui quelli afferenti al Piano triennale dei fabbisogni di personale ex art. 6 del D.lgs. n. 165/2001. Si rinvia al testo del DPR in esame.</p>
<p>D.M. 30 giugno 2022, n. 132 recante <i>“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”</i>.</p>	<p>Stabilisce il contenuto del c.d. P.I.A.O.. Si rinvia al testo del D.M. in esame.</p>

<p>Articolo 6, decreto legge 36/2022 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))</p>	<p>1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;</p> <p>b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.»</p> <p>2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.</p> <p>3. Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.</p> <p>4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole «per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di polizia».</p> <p>5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</p> <p>«3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui alle proprie unità di personale impiegate come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma.»</p> <p>6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno</p>
--	---

	<p>2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>7. Al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma è consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.</p> <p>8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022».</p> <p>8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee».</p>
Buoni pasto	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 196/2009 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la CONSOB non può superare il valore nominale di 7 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle Università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.</p>
Ferie, riposi e permessi	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.</p>

Trattamento economico del personale	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 1, comma 436, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come modificato dall'articolo 1, comma 127, della Legge 27 dicembre 2019, n.160</p>	<p>Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.</p>
<p>Articolo 1, comma 437, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145</p>	<p>Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>
<p>Articolo 1, comma 438, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145</p>	<p>Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.</p>
<p>Articolo 1, comma 440, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145</p>	<p>Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.</p>

<p>Articolo 1, comma 959, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178</p>	<p>Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.</p>
<p>Articolo 1, comma 869, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178</p>	<p>Quota parte delle risorse di cui al comma 959 della legge n.178/2020, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata, per la predetta finalità, alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali. Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n. 145 del 2018.</p>
<p>Articolo 1, comma 612, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234</p>	<p>Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.</p>
<p>Articolo 1, comma 609, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>
<p>Articolo 1, comma 610, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.</p>

<p>Articolo 1, commi 1 e 2 e Articolo 2, comma 1, del DPCM 13 novembre 2020 “Adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1 gennaio 2020”</p>	<p>Art. 1, comma 1 A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2019, sono incrementate in misura pari all’1,71 per cento.</p> <p>Art. 1, comma 2 Resta fermo quanto previsto dall’art. 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p> <p>Art. 2, comma 1 Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2020: a) per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all’uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti; b) per il personale universitario a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.</p>
<p>Articolo 1, commi 1 e 2 e Articolo 2, comma 1, del DPCM 15 marzo 2022 “Adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1 gennaio 2021”</p>	<p>Art. 1, comma 1 A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2020, sono incrementate in misura pari allo 0,91 per cento.</p> <p>Art. 1, comma 2 Resta fermo quanto previsto dall’art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p> <p>Art. 2, comma 1 Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2021: a. per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all’uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti; b. per il personale universitario a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.</p>
<p>Articolo 1, commi 1 e 2 e Articolo 2, comma 1, del DPCM 25 luglio 2022 “Adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1 gennaio 2022”</p>	<p>Art. 1, comma 1 A decorrere dal 1° gennaio 2022, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2021, sono incrementate in misura pari allo 0,45 per cento.</p> <p>Art. 1, comma 2 Resta fermo quanto previsto dall’art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p> <p>Art. 2, comma 1</p>

<p>Articolo 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205: Trasformazione del regime di progressione stipendiale triennale per Professori e Ricercatori in regime di progressione biennale con decorrenza economica dall'anno 2020</p> <p>Articolo 1, comma 632 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205: Applicabilità al personale INAF del comma 629</p>	<p>Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2022:</p> <p>a. per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti;</p> <p>b. per il personale universitario a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.</p> <p>Il comma 629 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede la trasformazione in regime di progressione biennale del regime di progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari, previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, utilizzando gli stessi importi definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Detta trasformazione avrà decorrenza giuridica dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020.</p> <p>Ai sensi del successivo comma 632 della medesima Legge, infine, le disposizioni di cui al comma 629 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari.</p>
<p>Articolo 1, comma 367, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p>	<p>Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365 del presente articolo si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365. Tale aggiornamento è avvenuto con il D.P.C.M. del 27 febbraio 2017 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2017.</p>
<p>Articolo 23-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>	<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.</p> <p>Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.</p> <p>Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.</p> <p>Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p>
<p>Articolo 1, commi da 471 a 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificati</p>	<p>471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle</p>

<p>dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.</p>	<p>finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.</p> <p>473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.</p> <p>474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.</p> <p>475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).</p>
<p>Articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.</p>	<p>A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.</p>
<p>Articolo 1, comma 68, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>A decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24. 24 (in misura pari allo 0,45 per cento).</p>
<p>Articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)</p>	<p>Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011</p>	<p>Il trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali,</p>

	di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.
Art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175/2016.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta
Articolo 1, commi 458 e 459, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)	458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. 459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Articolo 22, comma 5, lettera a), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75	5. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le parole «un modello di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di acquisizione», dopo le parole «in quiescenza» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche», dopo le parole «per la loro evidenziazione» sono inserite le seguenti: «, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,», e le parole «ai bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «al bilancio dello Stato».
D.lgs. n. 116/2016, recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare	Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare (adottato in attuazione della delega di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124/2015) reca la modifica dell'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo n. 165/2001 sul licenziamento disciplinare. Si è, in tal modo, riconosciuta una maggiore gravità alla condotta del pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza, allargandone contestualmente l'ambito di applicazione. Tale condotta comporterà la sospensione cautelare immediata senza stipendio del dipendente entro quarantotto ore, e, se confermata, potrà comportare il licenziamento del dipendente ritenuto colpevole entro trenta giorni.

Risorse per il Trattamento accessorio/contrattazione integrativa

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 1, commi da 189 a 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p> <p>Articolo 67, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.</p>	<p>Il comma 189, come modificato per effetto dell'art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, prevede, per le amministrazioni ivi indicate, che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo.</p> <p>Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'art. 40-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti (comma 1) e, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, congiuntamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 2).</p> <p>I commi da 190 a 197 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa inerente ai fondi per la contrattazione integrativa.</p>
<p>Articolo 67, commi 3 e 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all' allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.</p> <p>6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.</p>
<p>Articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.</p>	<p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.</p> <p>5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.</p>
<p>Articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato</p>	<p>lett. a) sostituisce il comma 1: La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della</p>

<p>dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 75/2017</p>	<p>corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;</p> <p>lett. c) di modifica del comma 3-bis: Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.....</p> <p>lettera f) sostituisce il comma 3-quinquies, sesto periodo: “In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.....”.</p>
<p>Articolo 40-bis, commi 1, 2, 3, 5 e 7 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dall'articolo 14, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e così sostituito dal comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>	<p>1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.</p> <p>2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.</p> <p>3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente</p>

	<p>ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.</p> <p>5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.</p> <p>7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.</p>
<p>Articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017 Art. 1, comma 634, della legge n. 205/2017</p>	<p>L'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, al comma 1, ha stabilito che al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, dovrà operare la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.</p> <p>Nelle more di quanto previsto dal summenzionato comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 2 ha stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Inoltre, a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia abrogato.</p> <p>L'art. 1, comma 634, della legge n. 205/2017, inserendo il comma 4-bis all'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017, ha esteso alle Università statali, in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, la possibilità di incrementare, oltre il limite previsto dal comma 2 del citato art. 23, la parte variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi.</p> <p>Con apposito DPCM, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuate le Università statali che possono accedere alla predetta sperimentazione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto dei termini di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del decreto legge n. 66/2014; • la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva • dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'art. 5, del decreto legislativo n. 49/2012; • dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 49/2012. <p>Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di incremento della parte variabile dei fondi.</p>
<p>Art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017</p>	<p>Introduce disposizioni a fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 56/2014, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge n.190/2014, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al</p>

	trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali..
Articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n. 135/2018 convertito nella Legge n. 12/2019.	<p>1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:</p> <p>a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;</p> <p>b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.</p>
Articolo 1, comma 604, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.	Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Onorari delle Avvocature delle amministrazioni pubbliche

Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 9 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014	<p>1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>

<p>Comma 4 così modificato dall'art. 1, comma 486, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p>	<p>3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.</p> <p>4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.</p> <p>5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.</p> <p>6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.</p> <p>7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.</p> <p>8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.</p> <p>9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.</p>
---	---

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, inserito dall'articolo 2, comma 9, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.</p> <p>Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 986, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio</p>	<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto</p>

<p>2018; a norma dell'art. 1, comma 988, della medesima legge n. 205/2017 tale disposizione si applica a decorrere dal 1° marzo 2018. Infine, il comma 1 è stato così modificato dall'art. 36, comma 2-undecies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 con decorrenza 30 giugno 2019.</p>	<p>la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.</p> <p>2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.</p> <p>2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.</p>
<p>Art. 1, comma 653, della legge 30 dicembre 2021, n. 234</p>	<p>Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p>
<p>Articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.</p> <p>Comma 4 così modificato dall'art. 1, comma 987, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 988, della medesima legge n. 205/2017.</p>	<p>1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.</p> <p>2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.</p> <p>3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.</p> <p>4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.</p> <p>5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.</p> <p>6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.</p>

Misure straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 75 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Decreto cura Italia) convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, con decorrenza dal 30 aprile 2020.</p> <p>Il comma 1 è stato così modificato prima dall'allegato alla legge di</p>	<p>Articolo 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)</p> <p>1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di cui al decreto</p>

<p>conversione, L. 24 aprile 2020, n. 27, con decorrenza dal 30 aprile 2020, e poi dall'art. 1, comma 11, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 con decorrenza dal 31 dicembre 2020 convertito in legge dalla L. 26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021.</p>	<p>legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.</p> <p>2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.</p> <p>3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p> <p>3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione.</p> <p>4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 238 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, con decorrenza dal 19 luglio 2020 (Decreto Rilancio)</p>	<p>Art. 238 (Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca)</p> <p>1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello</p>

<p>I commi 2, 4, 5, 6, 8 e 9 sono stati così modificati dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.07.2020, n. 77 con decorrenza dal 19.07.2020.</p> <p>Il comma 2 è stato così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, dall'art. 33, comma 2-sexies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.</p> <p><i>Per la rideterminazione dell'incremento del fondo di cui al primo periodo del comma 2 vedi l'art. 1, comma 941, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, l'art. 33, comma 2-sexies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.</i></p> <p>Il comma 4 è stato così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, dall'art. 25, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.</p> <p><i>Per le disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale vedi il D.M. 10 agosto 2020, n. 443/2020 e il D.M. 23 dicembre 2021, n. 1326/2021. Per i Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2020) vedi il Decreto 16 ottobre 2020, n. 1628/2020.</i></p>	<p>internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.</p> <p>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.</p> <p>4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Research Council (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma.</p> <p>5. Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma.</p> <p>6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo</p>
---	--

25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196" sono aggiunte le seguenti "e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

NOTA:

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.L. 31.12.2020, n. 183 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 con decorrenza dal 02 marzo 2021, il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all'anno 2021.

RELAZIONE RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO ANNO 2023

Si è esaminato il Preventivo Economico dell'anno 2023, acquisito dal Collegio dei revisori in occasione della odierna seduta di Giunta camerale che ha approvato il relativo progetto di bilancio, per redigere il parere di competenza.

Il Collegio rileva, preliminarmente, che al Preventivo in esame sono stati allegati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del DM 27 marzo 2013, i seguenti documenti:

- a) il budget economico annuale e pluriennale;
- b) la relazione sulla gestione della Giunta camerale ex art. 7 del DPR 254/05;
- c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3 (per gli Enti in SIOPE);
- d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
- e) ulteriore documentazione prevista dal regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria di cui al Dpr 254/05, e segnatamente, lo schema Allegato A) al Dpr 254/05 (Preventivo Economico), lo schema Allegato B) (Budget direzionale).

Il Preventivo economico è stato redatto:

- ✓ secondo lo schema di cui all'allegato 1 del citato DM 27 marzo 2013 nel rispetto del principio di competenza economica;
- ✓ tenendo conto delle istruzioni impartite con la Circolare MEF - RGS n. 35 del 22 agosto 2013 intitolata "D.M. 27 marzo 2013 - Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica - Prime indicazioni";
- ✓ nel rispetto delle indicazioni di cui alla Circolare ministeriale MEF - RGS n. 42 del 7/12/2022 avente per oggetto "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023";
- ✓ tenuto conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire in termini di servizi e prestazioni, come descritti nella relazione illustrativa;
- ✓ nel rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- ✓ tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 532625 del 5/12/2017.

Il Collegio dà atto, altresì, che il Preventivo economico in esame, raffrontato con i valori del Preventivo dell'anno precedente (preconsuntivo), è stato redatto seguendo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 ed è sintetizzabile nella tabella che segue:

VOCI	BUDGET 2023	BUDGET 2022 (PRECONSUNTIVO)	DIFFERENZA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	16.040.864,84	18.750.296,77	-2.709.431,93
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-16.054.930,95	-18.922.464,76	2.867.533,81
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-14.066,11	-172.167,99	158.101,88
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	14.066,11	13.986,11	80,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	162.929,76	-162.929,76
Risultato prima delle imposte	0,00	4.747,88	-4.747,88
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	0,00	0,00	0,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0,00	4.747,88	-4.747,88

Il Valore della Produzione per l'anno 2023 è di euro 16.040.864,84 ed è così composto:

VALORE DELLA PRODUZIONE	BUDGET 2023	BUDGET 2022 (PRECONSUNTIVO)	DIFFERENZA
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale	15.708.520,46	18.324.177,37	-2.615.656,91

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-4.995,62	88.852,20	-93.847,82
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incremento di immobili per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	337.340,00	337.267,20	72,80
Totale	16.040.864,84	18.750.296,77	-2.709.431,93

I ricavi dell'attività istituzionale riguardano, in particolare:

- ✓ **diritto annuale Euro 11.469.020,46**; i ricavi in questione costituiscono il 71% circa dei proventi correnti e comprendono:
 - Euro 9.868.486,21 per diritto annuale di competenza dell'esercizio 2023;
 - Euro 1.412.475,46 per sanzioni relative a violazioni in materia di tributo camerale;
 - Euro 189.058,79 per interessi legali, oltre Euro 1.000 riferiti a minori ricavi per rimborso diritto annuale;
 - Non sono previste somme relative alla maggiorazione del 20%.
- ✓ **diritti di segreteria 4.202.000**, che rappresentano il 26% circa dei proventi correnti;
- ✓ **contributi e trasferimenti (pari ad Euro 168.000)**, proventi da servizi (pari ad Euro 206.840) costituiscono il restante 8% dei proventi correnti. Si registra una variazione in diminuzione pari a Euro 4.995,62 nelle rimanenze di magazzino.

L'accantonamento al fondo rettificativo (fondo svalutazione crediti) per il 2023 si attesta ad Euro 5.043.083,28 come riportato nell'allegata tabella "1".

Il Collegio prende atto che la Giunta camerale in data odierna con deliberazione n. ha avviato, per il nuovo triennio 2023/2025, l'iter autorizzativo per l'incremento della misura del diritto annuale del 20%, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento di progetti indicati nella deliberazione innanzi indicata.

Il Collegio raccomanda di effettuare un monitoraggio costante dell'andamento degli incassi onde pervenire, in fase di assestamento del preventivo 2023, anche all'esito dei valori risultanti dal bilancio d'esercizio 2022, ad una eventuale variazione nella previsione iniziale di ricavo.

I Costi della produzione ammontano ad euro 16.054.930,95 e riguardano:

COSTI DELLA PRODUZIONE	BUDGET 2023	BUDGET 2022 (PRECONSUNTIVO)	DIFFERENZA
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-10.000,00	-5.457,23	-4.542,77
7) Per servizi	-3.630.260,30	-5.709.931,73	2.079.671,43
8) Per godimento di beni di terzi	-27.000,00	-24.882,38	-2.117,62
9) Per il personale	-4.445.077,31	-4.252.404,29	-192.673,02
10) Ammortamenti e svalutazioni	-5.546.825,44	-6.562.995,68	1.016.170,24
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	-2.395.767,90	-2.366.793,45	-28.974,45
Totale costi	-16.054.930,95	-18.922.464,76	2.867.533,81

Tra i costi della produzione si segnala quanto segue:

- ✓ **costi per servizi**: la diminuzione registrata di Euro 2.079.671,43 è ascrivibile in massima parte alla riduzione della voce "interventi economici" (voce b7a del conto economico) ovvero quegli oneri che l'Ente sostiene per lo sviluppo del territorio e, segnatamente, alla mancata indicazione degli oneri derivanti dall'attuazione dei progetti con le risorse da maggiore del diritto annuale, per i quali come detto, è stato avviato l'iter attuativo per il nuovo triennio 2023-2025; i minori costi pari, ad Euro 145.207,64, previsti nella voce "Acquisizione di servizi" sono

pressochè assorbiti dai maggiori oneri, Euro 160.240,00, previsti per la voce "Compensi ad organi amministrazione e controllo". Le maggiori somme dovute per gli Organi camerali sono state determinate sulla base delle nuove disposizioni previste dal DL n. 228/2021 e dal DPCM 23 agosto 2022, n. 143 con le quali il legislatore, con la modifica dell'art. 4-bis, comma 2 bis, della Legge n. 580/1993, ha provveduto a superare la gratuità delle cariche diverse da quelle del collegio dei revisori dei conti e dell'OIV, introdotta in precedenza con il D.Lgs. n. 219/2016;

- ✓ le spese per il personale, le quali registrano un incremento di Euro 203.283,02, riconducibile alla previsione di nuove assunzioni. La previsione di costo tiene, altresì, conto dell'effetto del recepimento dei contratti collettivi nazionali del comparto Funzioni locali riferito al personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale.

L'accantonamento a fondo svalutazione crediti è stato determinato sulla base di quanto indicato nel principio contabile n. 3 di cui alla circolare MISE n. 3622/C/09 e della nota del medesimo Dicastero n. 72100 del 6 giugno 2009.

In particolare, è stata assunta a riferimento la percentuale di mancata riscossione utilizzata per la stima dell'accantonamento relativo al bilancio d'esercizio dell'anno 2021, in luogo di quella degli ultimi due ruoli emessi, atteso che la sospensione dei termini dei versamenti esattoriali - realizzati tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione - connessa agli eventi pandemici, avrebbe alterato la misura stessa dell'accantonamento.

La percentuale di accantonamento a fondo svalutazione crediti desunta dal bilancio d'esercizio 2021 è pari all'85,31% ed afferisce ai ruoli diritto camerale annualità 2018 emesso in data 25/12/2021 - mentre quella risultante dalla lettera del suindicato principio contabile n. 3 sarebbe stata pari al 94,80% per il Diritto, 94,41% per la Sanzione e 94,63% per gli Interessi ed avrebbe fatto riferimento alle annualità di imposta 2016 e 2017.

Il Collegio raccomanda, anche in questo caso, un attento esame del gettito da diritto annuale che si registrerà nella prima parte dell'esercizio 2023, e, comunque, almeno fino alla scadenza del versamento del tributo camerale di competenza, in modo da poter eventualmente utilizzare la leva del maggior accantonamento a fondo (previsto per Euro 5.043.083,28) ove dovessero risultare decrementi significativi in funzione degli adempimenti di nati/mortalità e valore della produzione delle imprese della provincia.

Proventi finanziari

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	BUDGET 2023	BUDGET 2022 (PRECONSUNTIVO)	DIFFERENZA
Proventi finanziari titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	14.066,11	13.986,11	80,00
Totale	14.066,11	13.986,11	80,00

Oneri finanziari

Non si rilevano oneri finanziari.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non si rilevano rettifiche di valore da attività finanziarie.

Proventi e oneri straordinari

DESCRIZIONE	BUDGET 2023	BUDGET 2022 (PRECONSUNTIVO)	DIFFERENZA
PROVENTI STRAORDINARI			
Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	805.074,97	-805.074,97
ONERI STRAORDINARI			
Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi	0,00	-642.145,21	642.145,21

R

My

R

Totale delle partite straordinarie	0,00	162.929,76	-162.929,76
------------------------------------	------	------------	-------------

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In proposito, il Collegio rappresenta che dalle verifiche effettuate l'Ente ha predisposto il budget economico nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa ed in linea con le istruzioni operative fornite al riguardo.

Gli oneri di funzionamento osservano le misure di contenimento della spesa pubblica esplicitate, principalmente all'art. 1, commi da 590 a 612, della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019.

Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 9 del 9 aprile 2020, con la Legge di bilancio 2020 sono state introdotte nell'ordinamento nuove norme di razionalizzazione, concernenti specifiche tipologie di spesa, da tenere in considerazione ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2020 e successive variazioni da parte degli enti e gli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cui rientrano anche le Camere di Commercio.

Nella relazione tecnica relativa ai commi 590-602 della legge di bilancio 2020 viene precisato che *"le disposizioni riguardano il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi dei soggetti del perimetro definito nel comma 590, [...] con l'obiettivo di sostituire una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, rispetto alle numerose altre misure attive a legislazione vigente che riguardano diversi aspetti dell'attività gestionale dei soggetti interessati"*.

Inoltre, la relazione illustrativa ulteriormente chiarisce che la norma è *"volta ad attivare un meccanismo virtuoso che incide sugli enti: in termini gestionali abbattendo i vincoli stringenti fissati sulle singole voci di spesa" e stabilendo "invece un tetto unico sulla macro-categoria <<spesa per acquisto di beni e servizi>>, all'interno della quale ogni ente possa, con un ragionevole margine di manovra, stabilire come ripartire le risorse fra le singole voci di spesa, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale; in termini finanziari nella misura in cui riconduce la pluralità dei versamenti attualmente dovuti dagli enti per le diverse norme di contenimento in corso di disapplicazione, ad un versamento da effettuare su un unico capito di entrata del Bilancio dello Stato"*.

In ottemperanza, pertanto, delle nuove disposizioni accennate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene previsto un versamento al bilancio dello Stato di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 % (comma 594) e vengono introdotte nuove misure di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi.

Per tale tipologia di costi è stato previsto un unico limite determinato dal valore medio dei nel triennio 2016-2018 come risultante dai bilanci d'esercizio approvati (comma 591).

Per i soggetti pubblici in contabilità economico-patrimoniale (come gli enti del sistema camerale) la base imponibile è rappresentata dalle voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio d'esercizio redatto a norma dello schema del D.M. 27 marzo 2013 (comma 592).

Con la nota prot. n. 88550/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che sono da escludere dal computo de quo gli "interventi economici", iscritti nella voce B7a), del budget economico di cui al D.M. 27 marzo 2013 allegato al preventivo economico ai fini del calcolo della base imponibile della media dei costi per acquisizioni di beni e servizi iscritti nella stessa voce nei bilanci d'esercizio del triennio 2016-2018.

In attuazione a quanto previsto dalla Circolare della RGS n. 23/2022, per il solo anno 2022, vengono esclusi, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici. A causa del perdurare della situazione politica conflittuale e delle immutate condizioni delle forniture, la successiva Circolare della RGS n. 42/2022 ha confermato, anche per il 2023, l'esclusione di tali oneri dal calcolo dei risparmi di spesa. Per uniformità tra soggetti che operano in regime di contabilità finanziaria e quelli che operano in regime di contabilità economico-patrimoniale, la predetta Circolare n. 42 ha escluso, altresì, gli oneri sostenuti per acquisto di buoni pasto da erogare al personale dipendente dal calcolo del limite di spesa.

Di seguito, si riporta il dettaglio dei valori ai fini del calcolo del limite dei costi in questione:

ANNO	VOCE CONTO ECONOMICO			TOTALE	A detrarre consumi energetici x i soli anni 2022/2023 (circolare RGS n. 23/2022)	Totale rideterminato (circolare RGS n. 23/2022)	A detrarre buoni pasto (circolare RGS n. 42/2022)	Totale rideterminato (circolari RGS n. 42 e 23/2022)
	B6	B7 (sottovoci b), c) e d))	B8					
2016	-	2.381.813	17.016	2.398.829	91.633		-89.974	
2017	-	2.097.870	18.464	2.116.334	-102.050		-84.779	
2018	-	2.198.015	21.854	2.219.869	-103.962		-78.061	
VALORE MEDIO TRIENNIO - VALORE LIMITE				2.245.011	-99.215	2.145.796	-84.271	2.061.525
2022 (preconsuntivo)	5.457	2.186.321	24.883	2.216.661	-131.404	2.085.257	-58.730	2.026.527
DIFFERENZA TRA VALORE LIMITE E VALORE PRECONSUNTIVO 2022								34.998
2023	10.000	2.207.870	27.000	2.244.870	-135.100	2.109.770	-72.000	2.037.770
DIFFERENZA TRA VALORE LIMITE E VALORE PREVENTIVO 2023								23.755
n.b. Per il solo anno 2023, nella voce B7 b) sono comprese anche spese per la formazione non soggetta ai vincoli di cui alla L. 160/2019 pari ad Euro 2.500 (ex art. 113 d.lgs. 50/2016)								

Il Collegio rileva che la previsione di costo riferita al modello di conto economico di cui al DM 27 marzo 2013 voci b6), b7) (sotto voci b, c e d) e b8) iscritta nel documento previsionale 2023 rispetta il limite prescritto dalla normativa innanzi analiticamente riportata.

Continuano, invece, ad applicarsi le norme di contenimento non menzionate nel citato allegato A del comma 590 per le quali, ove previsto, seguirà ad essere effettuato il versamento al bilancio dello Stato ovvero delle disposizioni restrittive recate dal D.L. 78/2010, vale a dire quelle riferite alle spese per organismi collegiali e altri organismi (Art. 6 comma 1) e alle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi (Art. 6 comma 14).

In particolare, il limite di spesa per organismi collegiali e altri organismi è pari ad Euro 43.771,26 e corrisponde, in applicazione del comma 1 dell'art. 61 del DL 25/6/2008 n. 112 e smi, al 70% della corrispondente spesa dell'esercizio 2007. L'importo previsto al conto di budget 329012 per l'esercizio 2023 è pari ad Euro 2.500,00, ovvero abbondantemente entro il limite massimo di cui innanzi.

Riguardo la spesa della gestione corrente del settore informatico, si segnala che con la citata legge di bilancio 2020 ha apportato nuove disposizioni restrittive prevedendo all'articolo 1, comma 610, l'obbligo di conseguire, su base annua, un risparmio nel triennio 2020-2022 pari al 10% della spesa media sostenuta nel biennio 2016-2017; percentuale ridotta al 5% per la quota di dette spese destinata alla gestione delle infrastrutture informatiche (*data center*) a decorrere dalla certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) del relativo passaggio al "Cloud della Pa" (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione (comma 611).

Tali disposizioni sono state oggetto di recente abrogazione per effetto dell'art. 53, comma 6, lettera b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

Tra gli oneri di gestione figurano, come detto, gli oneri, pari ad Euro 1.155.379,67, per i provvedimenti di contenimento della spesa pubblica da versare all'entrata del bilancio dello Stato (vedasi tabella allegata "2").

Riguardo quest'ultime somme, si segnala che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 210/2022, fermo restando la scelta legislativa di imporre regole di contenimento della spesa, ha ritenuto irragionevole l'applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni sull'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di

contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi. La Corte ha osservato che, a decorrere dall'anno 2017, l'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata oggetto di riduzione da parte del legislatore in maniera crescente fino ad arrivare al cinquanta per cento. Tale riduzione, in aggiunta all'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio rendendo, dal 2017 e fino al 2019, i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.

Al riguardo il Collegio invita l'Ente ad effettuare il predetto versamento nei termini di legge e secondo le indicazioni che saranno all'uopo fornite nella circolare RGS 42 del 7/12/2022 recante la disciplina dei bilanci previsionali degli Enti ed organismi pubblici per l'anno 2023.

Si da atto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 210/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme riguardanti l'obbligo delle Camere di Commercio di versare al bilancio dello Stato per gli anni 2017/2019 i risparmi di spesa e, segnatamente del DL 112/2008, dl 78/2010, DL 95/2012 e DL 66/2014.

Infine, con riguardo alle ulteriori misure per il contenimento della spesa pubblica e di efficienza dell'attività amministrativa, il Collegio raccomanda di evitare di accumulare ritardi nei pagamenti e di rispettare le specifiche disposizioni previste in materia.

Segnatamente, nell'ambito dei debiti commerciali contratti, sarà opportuno effettuare un monitoraggio dei tempi di pagamento e dello stock del debito accumulato al 31 dicembre 2022, al fine di verificare, ai sensi dell'art. 1, commi 859 e ss., della Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), l'eventuale sfioramento dei valori previsti per la costituzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC).

Budget Economico Pluriennale (Anni 2022/2024)

In relazione al Budget Economico Pluriennale, il Collegio evidenzia che lo stesso, copre un periodo di tre anni e tiene conto delle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dall'organo di vertice. Inoltre, tale documento è stato predisposto in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste, per il primo anno, coincidente con quella del budget economico annuale.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

In relazione al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, il Collegio dà atto che il medesimo è coerente con le attività svolte dall'Ente facendo in particolare riferimento agli obiettivi annuali previsti nel piano delle performance 2022/2024.

Lo stesso è articolato in 10 obiettivi così distinti:

- Effettuare campagne di sensibilizzazione e organizzare incontri tematici in occasione di bandi di finanziamento;
- Realizzare iniziative per favorire la digitalizzazione dei servizi alle imprese e la diffusione di soluzioni digitali;
- Proseguire attività di erogazione voucher per incentivare la digitalizzazione e lo sviluppo delle imprese;
- Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti;
- Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione;
- Sottoporre prodotti presenti sul mercato a prove di laboratorio;
- Programmi di attività con L'Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione;
- Riduzione dei costi della burocrazia innovando l'erogazione dei servizi;
- Qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi gradi di giudizio tributario
- Grado di partecipazione del personale alle attività formative;
- Modulare un sistema di incremento delle entrate.

Spese per missioni e programmi

L'attività di spesa è stata classificata secondo la struttura per missioni e programmi e secondo la classificazione COFOG.

Le missioni individuate sono relative a:

011 - Competitività e sviluppo delle imprese

012 - Regolazione dei mercati

016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo

032 - Servizi generali ed istituzionali delle Amministrazioni pubbliche

- 033 - Fondi da ripartire
- 090 - Servizi per conto terzi e partite di giro
- 091 - Debiti da finanziamento dell'amministrazione

I Programmi sono relativi a:

- 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro
- 001 - Fondi da assegnare
- 001 - Debiti da finanziamento dell'amministrazione
- 002 - Indirizzo politico
- 002 - Fondi da assegnare
- 003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza
- 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
- 005 - Promozione e attuazione politiche di sviluppo competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo
- 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

La relazione sulla gestione della Giunta è mancante della parte relativa agli interventi economici da attuarsi nell'ambito del macro stanziamento proposto nell'esercizio 2023.

Si invita, pertanto, l'Ente a provvedere quanto prima alla definizione ed approvazione delle singole iniziative anche nell'ottica della redazione del Piano delle performance 2023/2025 da adottarsi entro il 31/1/2023.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Si riporta il piano degli investimenti che l'Ente prevede di realizzare nell'esercizio 2023:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Euro 5.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Euro 1.181.500
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Euro 5.000
TOTALE	Euro 1.191.500

L'art. 7 del D.P.R. n. 254/2005 prevede che le scelte riguardanti gli investimenti siano supportate da opportune valutazioni in merito alla capacità della Camera di Commercio di garantire la copertura degli investimenti stessi tramite l'utilizzo di fonti interne ovvero ricorrendo al mercato del credito.

A tal fine, il Collegio ha provveduto ad esaminare preliminarmente la fattibilità degli investimenti da effettuare nell'esercizio oggetto di programmazione attraverso l'analisi di bilancio effettuata sui valori di pre-consuntivo 2021. Di seguito si riportano gli indici ed i margini di solidità patrimoniale e di equilibrio finanziario ritenuti maggiormente significativi ai fini dell'analisi in questione.

Il margine di struttura, utilizzato per l'analisi della solidità patrimoniale, segnala l'attitudine a coprire con il patrimonio netto ed il passivo consolidato la parte immobilizzata degli investimenti.

Il margine di struttura è dato dalla differenza tra:

$Ms = (\text{Patrimonio Netto} + \text{Passività Consolidate}) - (\text{Attivo Fisso})$

$Ms = (16.852.508 + 4.406.724) - 14.729.603 = 6.529.629$

Un margine di struttura positivo indica, dal punto di vista speculare, una situazione strutturale ottima dal punto di vista del rapporto (superiore a 1) tra Attivo corrente/Passivo corrente che garantisce la copertura degli investimenti.

Indici di liquidità secondaria / disponibilità (current ratio)

Tale indice, espressione in termini di quoziente del Capitale Circolante Netto, misura la capacità di un'azienda di far fronte a impegni a breve termine.

Attivo Corrente / Passivo corrente

$18.565.572 / 12.035.943 = 1,54$

Altro indicatore interessante per l'esame della struttura patrimoniale è il margine di tesoreria che esprime la correlazione tra attivo circolante e le sue fonti di finanziamento.

Esso deriva dalla seguente formula:

margine di tesoreria = (Liquidità immediata + Liquidità Differita) - (Passività Correnti)

Un margine di tesoreria positivo indica che le liquidità superano le passività, sebbene ciò non assicura comunque per forza la liquidità dell'Ente a causa della possibile asincronia tra le scadenze dei crediti e dei debiti. Esso è quindi condizione necessaria ma non sufficiente a garantire l'esistenza di una liquidità a breve termine.

Nel caso della Camera di Commercio di Salerno il margine di tesoreria (quick ratio) è positivo ed è così determinato:

margine di tesoreria = (15.920.733 + 2.606.977) - 12.035.943 = 6.491.767

Tale valore evidenzia come l'Ente camerale con le liquidità immediate e differite riesce a coprire le passività correnti.

A tal riguardo appare interessante analizzare la capacità dell'Ente di far fronte alle passività correnti con la liquidità immediata. Tale valore rappresenta il quoziente primario di tesoreria (real time ratio) ed è dato dal seguente rapporto:

Qt = Liquidità immediata / Passività correnti vale a dire $15.920.733 / 12.035.943 = 1,32$

CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:

- il Preventivo è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente i Ricavi previsti risultano essere attendibili;
- i Costi previsti sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- che il Budget è stato redatto nel rispetto dell'osservanza dei principi contabili previsti in materia;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio, tanto che il preventivo economico 2023 presenta un risultato di <<pareggio>>;

esprime parere FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione del Budget economico dell'anno 2023 da parte del Consiglio Camerale.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Maria Ida Polidori

Dott. Domenico Posca

Dott. Giuseppe Marcelli

